

ACCADEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA

ATTI E MEMORIE

Serie speciale della Classe di Scienze Fisiche
e Tecniche

N. 2



MANTOVA 1977

786
14-8-1995



PUBLA 47
2010306712
imw. 2176

ACCADEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA

ATTI E MEMORIE

Serie speciale della Classe di Scienze Fisiche
e Tecniche

N. 2



MANTOVA 1977

GILBERTO CARRA - ATTILIO ZANCA

GLI STATUTI
DEL COLLEGIO DEI MEDICI
DI MANTOVA
DEL 1559

*Alla memoria del Dott. Gianfranco Bonora,
primario medico, tragicamente perito il 14
dicembre 1972, e della Prof.ssa Maria Linda
Bertazzoni in Carra, docente di filosofia,
spentasi improvvisamente il 6 dicembre 1974.*

MN - Collegio dei medici -
Statuti - 1559

P R E F A Z I O N E

Anche a Mantova, come in altre città o unità politiche italiane, la riorganizzazione della professione medica si completa in epoca rinascimentale. Gli « Statuta medicorum Mantuae » del 14 dicembre 1559 non sono, certo, i regolamenti più antichi riguardanti la professione medica a Mantova, ma costituiscono senz'altro un punto di arrivo, una somma di disposizioni che disciplinano la professione dal punto di vista della dignità e la tutelano nei confronti degli abusivi.

Prima di tali « Statuta », l'arte o corporazione dei medici era disciplinata da poche regole sparse senza ordine nei cosiddetti Statuti Bonacolsiani dell'inizio del XIV secolo¹.

Nuove regole ebbero i medici con gli statuti di Mantova riformati da Francesco Gonzaga, IV Capitano². Il 2 luglio 1541 il Priore del Collegio, Ludovico Panizza, si rivolgeva con una supplica (documento n. 1 della nostra « Appendice ») ai tutori di Francesco III Gonzaga, cioè alla madre di lui Margherita e allo zio Cardinale Ercole Gonzaga. Francesco III era salito ancora fanciullo al ducato, succedendo al padre Federico II, morto nel 1540. Con la detta supplica il Panizza chiedeva che fossero concessi alcuni privilegi ai medici di Mantova e alcune modifiche ai loro statuti: si trattava, in altri termini, di alleviare alcune pene pecuniarie previste per i medici e gli speciali, di permettere che l'ammontare di dette multe fosse assegnato al Collegio, di nominare un giudice « particolare » del Collegio per punire quelli che non obbedivano agli Statuti, di concedere qualche immunità ai medici, esonerandoli dall'obbligo di ospitare estranei, di assegnare un compenso a quei medici che, per pubblica utilità, tenevano letture di logica e di filosofia.

La risposta alla supplica venne il 23 dicembre dello stesso anno (documento n. 2; fig. 2) con essa si aderiva a quasi tutto ciò che era stato richiesto. I nuovi statuti, quelli di cui ci stiamo occupando, furono concessi da Guglielmo Gonzaga, III Duca. Gli avvenimenti che li precedettero sono brevemente illustrati nella parte introduttiva agli stessi statuti: oltre alle suddette supplica e concessioni

Al testo latino abbiamo creduto opportuno far seguire la traduzione italiana tenendo presente che il latino medievale differisce non poco dal latino classico; esso infatti, come ci avverte G. Cremaschi nella sua opera « Guida allo studio del latino medievale » (Liviana, Padova, 1959), è continuazione del tardo latino classico profondamente modificato dal latino cristiano.

Le difformità più rilevanti si riscontrano nell'ortografia dove, molto spesso, i dittonghi *ae* ed *oe* cadono o meglio si riducono ad una semplice *e*; nel lessico dove si incontrano frequentemente vocaboli inusitati nel latino classico. Nel testo dei nostri Statuti poi ci si imbatte in una terminologia alle volte scientifica, alle volte giuridica, non sempre di facile interpretazione. E « la varietà lessicale del latino del medioevo si riflette anche nelle forme grammaticali », sovente complicate e contorte.

Lontana da noi tuttavia l'idea di aver data una traduzione perfetta; abbiamo voluto anzi dare una libera versione cercando di interpretare, nel modo migliore, il testo senza esserne schiavi. Ci siamo adoperati sopra tutto di essere chiari e speriamo di aver raggiunto lo scopo.

Alle rubriche tradotte abbiamo aggiunto un commento, basandoci, per i raffronti, sui lavori riguardanti specialmente gli statuti dei medici di Milano e di altre città della Lombardia e dell'Italia settentrionale.

Desideriamo far presente che i termini di priore, prefetto, presidente e preside sono sinonimi come quelli di collegio ed ordine; i termini corrispondenti latini sono stati usati indifferentemente nel testo degli statuti oggetto di questo studio.

MEDICORUM COLLEGIUM
APPROBATIO ORDINUM ET STATUTORUM

Gulielmus, Dux Mantuae, Marchio Montisferrati, etcetera. Nihil unquam Illustrissimis Praedecessoribus nostris Mantuae Principibus aut nobis fuit antiquius quam ut haec Civitas optimo sub coelo posita rerum omnium copia affluens, cui tuendae et ipsi praepositi fuerant et Nos Dei optimi Maximi munere praesumus ita regatur et gubernetur ut omnia, summa prudentia optimoque consilio excogitata, ordinata atque perfecta cognoscantur, atque ideo Illustrissimus et Excellentissimus numquam delendae memoriae Dominus Federicus, Dux Mantuae, Genitor noster colendissimus, cum eandem civitatem magnificis aedificis et viarum ornamentis augustiorem reddidisset monumentis propugnaculisque tutiorem ac securiorem efficisset, operamque dedisset praecipuam ut dignis ordinibus prudentibusque ac iustis Magistratibus, optimis moribus institutis ac legibus cuncta ita moderarentur ut tam cives quam municipes summo perfruentes otio, bene ac beate vivere possent satique putaret et per Antecessores suos et per se, coeteris rebus esse prospectum, ad unum animum applicuit cui summa prudentia, maximo studio atque exquisita diligentia prospiciendum esse cognoverat, sicut enim id maxime est in civitate providendum in quo civium valetudo, salus et vita nititur, ita id est maxime evitandum quod morbos, perniciem et mortem importat; in pacata vero et tranquilla Civitate quid magis valetudinem, salutem et vitam tuetur, quid magis morbos, perniciem et mortem inducit quam medicus et medicamenta saepe enim fit ut a quibus salutem petimus, trudamur ad Orcum et ab his mors afferatur a quibus valetudinem poscimus et speramus; id vero accidit ob peccandi impunitatem eorumque licentiam et audaciam qui quaestus illecebra inducti in familias se medici specie insinuant. Non parum etiam officit eorum qui medicamenta componunt perversitas et incuria quibus fit ut interdum pro medicinis venena ministrentur.

Quorum hominum tanta erat confusio ita omnibus ad vitam civium, sive defendendam sive expugnandam aditus patebat, ut

Reverendissimum et Illustrissimos Tutores facta multa ex dictis Statutis cum eorundem Senatorum consensu declarata et interpretata fuerunt.

Nuper vero putantes dicti excellentes medici multa ex ordinibus et statutis praedictis prout usus ostendit emendatione egere nec tot diversae emendationes, additiones interpretationesque separatim legere oporteat.

Cupientes etiam eadem statuta faciliiori ordine reponi operae precium se facturos putaverunt, si statuta omnia novum in ordinem redigentes additiones, interpretationes et correctiones in ipsorum capitum corpore conpraehendentes novum institutorum librum cumeiusdem Senatus interventu et consensu conficerent. Atque ita re cum senatoribus nostris participata novum statutorum volumen confici fecerunt a Nobisque supplices petierunt ut quoniam ipsorum pleraque in prioribus ordinibus ipsius Collegii erectionem et dignitatem ac contra supra exposita mala, provisionem ipsorum vero medicorum officium concernentibus et per praefatos Illustrissimum Genitorem nostrum Reverendissimum et Illustrissimos Dominos Tutores Illustrissimi Fratris nostri concessis continebantur. Etsi in aliquo haec instituta ab illis discrepant id fuit, ut magis congruum et conveniens per ipsorum medicorum ordinem appositum et per Senatum singulis mature discussis et consideratis, laudatum haec nunc proposita et ordinata statuta in forma infrascripta cum privilegiis, facultatibus, prohibitionibus, poenis, mulctis et concessionibus in illis compraeheensis approbare et de potestatis nostrae plenitudine confirmare dignaremur. Nos vero non minus quam Pater aut Frater aut eius Reverendissimus et Illustrissimi Tutores amplo illi Ordini favere eiusque dignitatem conservare civium vero et incolarum Civitatis et Domini nostri securitati, valetudini atque adeo vitae consulere cupientes.

Tenore praesentis decreti, vigore nostri arbitrii et absolutae potestatis quibus publice fungimur hac in nostra civitate Mantuae eiusque universo Dominio, Ducatu et districtu, ex certa quoque nostri scientia et animo bene deliberato, ordines et statuta infrascripta, prout infra descripta erunt, approbamus, confirmamus et eidem Medicorum Collegio concedimus. Illaque, ut a

norem haberi volumus ut a muneribus et oneribus ipsius Collegii exempti sint et immunes nec ad ea subeunda nisi quantum eis libuerit cogi possint. Eos tamen hortamur ut in iis quae ad Collegii honorem attinent, pro eorum viribus non deficiant.

4) DE LOCO UBI COLLEGIUM CONVOCARI ET CONVENIRE DEBEAT

Ut Ordini certus sit locus in quo vocari et ubi convenire debeat pro his quae ad Collegium attinent peragendis, templum aliquod in quo raro multitudo conveniat atque ideo a turba remotum eligatur, cuius edituo quotannis Prior, ex aere Collegii, duo cerea, aequae ponderis unius, largiatur.

5) DE HIS QUI AD COLLEGIUM ADMITTI POSSINT

Neminem in Collegium et Ordinem praedictum in futurum admitti et cooptari volumus nisi qui, aut origine aut continua decennii in Civitate habitatione, civitatis ius fuerit adeptus quive publici alicuius Gymnasii diplomate rite et ordine signato se medicinae doctorem creatum et pro tali idoneum probatum fuisse ostenderit aut si solum philosophi sint, se pro talibus in publico Gymnasio eodem modo probatos fuisse docuerint. Quos tamen philosophos, honoris tantum causa, in Collegium admitti posse volumus; non tamen Prioris aut quovis alterius medici officio fungi posse permittimus. Quod si forte medicum aliquem sive municipem subditum nostrum sive externum, magnis aliis quibus ex causis hoc honoris gradu honestare voluerimus, patere quidem aditum illi, nostro praecedente decreto ad hunc ordinem volumus.

Non tamen prius in Collegium cooptari quam nummis seu scutis aureis centum realiter universo Ordini solutis et deinde ipsorum medicorum examini in modum infrascriptum suppositus iustis eorundem suffragiis pro idoneo fuerit approbatus. Quod si periculo facto eo loco indignus repertus fuerit, Prior ipse cum duobus senioribus quibus ex causis admissus non fuerit Nobis exponat et ita posthac ei aditus ad Collegium praecludatur. Si vero admittatur, scribae aureum scutum, apparitori eius dimi-

tamen disputabit. Qua disputatione ad ipsius Praesidis nutum finita, petitor ipse paulisper secedat. Ipsi vero conscripti, secretis suffragiis, admittendum ne putent declarabunt. Et si duae ex tribus partibus eorum qui convenerint, ipsum ut idoneum admittendum declaraverint, in Collegium ascitus intelligatur et sit si tamen prius in manibus Prioris, tactis scripturis, iuramentum praestiterit quod supra per omnes cooptatos praestari debere decrevimus et praeterea nihil quod in ipso ordine secreto fieri contingerit aut consultari fons delaturum nisi quod absit vel Nobis vel legibus nostris repugnet.

Quo iuramento praestito, conscripti omnes collegam salutabunt et amplexabuntur ex more; ipseque suo loco in ordine sedebit et per scribam in conscriptorum catalogo suo loco ponetur. Excipimus ex hac forma cives, sive medici sive philosophi sint, qui medicinam aut philosophiam ordinariam in publicis Gymnasiis per decem continuos annos professi publice docuerint et ex iustis forte causis ad Collegium adire distulerint. Quos, si cooptari in Ordinem petant, nullo facto periculo et nullo sumptu admitti volumus, gratiis tantum actis in ipsa admissione universis et hunc a Praeside laudatum in catalogo describi mandamus, non quidem eo loco qui ei secundum tempus admissionis deberetur sed eius quo doctoratus insignia suscepisse ex eius privilegio in publico Gymnasio obtento estendetur.

7) QUIBUS PRIVILEGIIS COOPTATI POTIANTUR

Ut vero omnes intelligant quibus studiis quove favore hunc Ordinem complectamur et multis ad haec medicinae studia provocentur et invitentur omnes et singulos in Collegio conscriptos, infrascriptis privilegiis frui atque haec in Civitate commoda perpetuo sentire volumus:

Si inter aliquos eius Ordinis lites abortae fuerint, iudicibus ad quos spectabit mandamus ut eorum causas ex aequo et bono, cavillationibus et captionibus reiectis, summatim cognoscant et terminet quam breviori tempore poterunt; quod si forte per unam ex partibus Senatori qui ut infra iudex fuerit, causa offeratur, ipsum quoque volumus quam brevissime causam cogno-

Et si quando eorum aliquis ad curam alicuius vocetur, quem alius prius curaverit, de alio non obloquatur nec eius detrahat honori sed, cum omni modestia, de eo loquatur.

Si quis eiusdem Ordinis in malam inciderit valetudinem, Praefectus duos eligat ex peritioribus et quos aegrotus maxime voluerit, qui si accersiti fuerint illius curationi gratis incumbant; quod si recusaverint duorum aureorum scutorum poenam ipso iure incurrant.

Si cuiusquam ex collegis funus erit efferendum, Prior a propinquis admonitus ordinem ad cohonestandum exequias schedulis iubeat convenire. Quattuor autem in ordine postremi, qui interesse poterunt funus ad sepulturam, bini a dextris et bini a sinistris prosequantur et comitentur. Quod si alicuius ex collegis filius, frater aut forte uxor decesserit ordinem si ab ipso petatur hortamur ut benigne intersit et hominem consoletur.

Et ut invicem ipsi collegae ab iniuriis absterneat statuimus ut si quis ex ipso Ordine collegae iniuriam fecerit, ultra eam iniuriam poenam quae a legibus et iure nostro municipali, iniuriam inferenti imponitur, in decem scutis auri condemnetur.

9) DE PROCESSIONE AD SACROSANCTUM DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SANGUINEM

Quoniam vetustissimo Maiorum Nostrorum instituto et more quotannis eum diem summo cultu summaque religione celebrari volumus quo Dominus Noster Jesus Christus in coelum ascendit, ac Illius sacrosanctus sanguis, quo humanas noxias expiavit, ex abditis in altum prolatus populis sacerdote signo Sanctae Crucis benedicente monstratur.

Quo certe munere atque praesidio licet coeteris multis fortasse rebus haec Civitas nonnullis aliis cedat omnium gentium opes et Omnia Regna Mantuae Civitatem superare putemus.

Enim igitur diem cum maxima velimus sanctitate et solemnibus ceremoniis honestari statuimus et ordinamus ut, eo die, univ ersus Medicorum Ordo, primum in ecclesia Sancti Petri conveniat, deinde secundum Iureconsultorum Collegium Ordinem ad Divi Andreae templum accedat atque in vestibulo Prior ce-

et quidquid communiter consulendum, tractandum, agendum aut providendum fuerit, proponat quive Collegii honoris et commodi et ut ordines servantur, curam praecipuam habeat; fuit per praefatum Illustrissimum Genitorem nostrum, in ipsa Collegii erectione, ordinatum ut illum Senatus Priorem declararet, qui esset tunc aetate provecior, qui eo magistratu ab ea die usque ad calendas Janaurias sequentis anni ac deinceps per annum magistratum gereret, quo circumacto anno eum in illo magistratu per annum succedere voluit, qui ei proximus in catalogo cooptatorum esset descriptus et ita successive quolibet anno is praeficeretur, qui illi qui magistratu functus esset proximus in catalogo descriptus fuisset. Quae Nos confirmantes decernimus ut ipsius Collegio Praefecti, quem ex more Priorem etiam appellant, magistratus annuus sit et is magistratu functo, in alium annum succedat, qui in ordine catalogi illi fuerit proximus, et ita quolibet anno eum qui sit Praefectus declarari volumus. Qui si forte magistratum gerere non potuerit, ex Collegii consensu, Nostra accedente auctoritate, eum substituat Vicarium qui sibi fuerit in Catalogo proximus. Quem etiam, postquam alterius vices gesserit, suum annum magistratum gerere posse et debere declaramus, id quod etiam locum habere volumus in illis qui in demortui locum successerint, nam et ipsos volumus defuncti anno expleto, suum quoque annum gerere magistratum.

Teneatur autem qui Praefectus aut Prior fuerit vel forte ut supra substitutus Vicarius, singulo anno ineunte Januario ante eiusdem mensis nonas, sub poena scuti unius ipso iure et facto incurrenda, per bidellum seu apparitorem, schedulis scribae manu confectis, singulos Collegii medicos qui tunc erunt in Civitate, convocari facere ut certa die atque hora in loco ad hoc deputato convenire debeant.

Ubi autem cooptati frequentes convenerint, Prior successori magistratum successori magistratum remittat et tradat. Quod is Praefectus sive, in suo loco, Vicarius forte necessario abfuerit, aegrotarit, mortuus fuerit aut adesse non potuerit, idque manifestum sit is qui legitime secundum superscriptum ordinem succedere debet, superscripta quae per Priorem aut Vicarium fieri mandamus efficiat, quae si ante diem tertio idus Januarii non

rint, soldorum viginti, nisi tamen aliquo casu in praesentibus statutis apposito excusentur, vel ex aliqua rationabili causa per ipsum Priorem et Seniores approbanda obedire non potuerint.

13) DE IURISDICTIONE IPSIUS PRIORIS SIVE PRAEFECTI

Sit autem Prior ipse sive Praefectus, causarum eorum qui contra haec instituta commiserint, cognitor et iudex. Ipsiusque sit iurisdictio, si quis his Statutis contrafaciendo poenam ipso iure incurrerit declarandi poenam incursam fuisse aut mulctam. Si vero mulcta vel condemnatio requiritur mulctandi et condemnandi et haec omnia summarie et sine aliqua iudicii figura.

Quod si quis a Praefecto praedicto se iniuste condemnatum aut poenam incidisse declaratum fuisse quaeratur, is ad Senatorem illum adeat qui eo anno ipsius erit Collegii Iudex, iuxta ordinem ut infra datum, apud quem reclamans, quaerelans seu provocans quaerelae, reclamationis et provocationis, causam infra quindecim dies iustificet; ipse vero Senator, sola facti veritate inspecta, et summarie procedens et infra alios octo dies causam expediat, alias Prioris sententia firma remaneat; et qui quaerelam, reclamationem aut provocationem induxerit, si vel infra dictum tempus non iustificaverit causam, vel, ut Senator infra tempus statutum causam expediat, non curaverit, vel si per ipsum Senatorem male quaerelatum, provocatum aut reclamatum fuisse, pronuntiatum fuerit, ad omnes utriusque instantiae expensas teneatur, nisi a quibus per ipsum Senatorem esset expresse absolutus.

Possit tum ipse Praefectus iis qui prima vice semel tantum in aliquo contra haec Statuta fecissent, poenam remittere ipsumque pro ea tantum una vice absolvere. Quod si Prior ipse aliquid contra nostra haec instituta commiserit, quilibet de Collegio, illum coram successore accusare possit qui causam contra illum cognoscat, et declaret aut condemnet. Quod si non faciat accusator apud Senatorem illius anni iudicem, ambos vocare possit; is vero causam summarie breviterque expediat.

Ad ipsum praeterea Praefectum seu Priorem pertineat si quid per Collegium agendum, consultandum aut providendum

ipse cum duobus Senioribus, integrum aliquem et probatum virum publicum Mantuae tabellionem eligat, qui dicti Ordinis notarius et scribe nuncupetur et sit. Eique merces quam Praefectus cum duobus senioribus statuerit, ex Collegii aerario persolvatur.

Teneatur autem Prior quotannis infra octavam diem postquam magistratum inierit, cum duorum seniorum consilio, aut ipsum scribam confirmare aut alium eligere.

Infra annum autem, si causa aliqua affuerit, quae ipsi Priori et quattuor senioribus iusta videatur, possit scribe ipse per ipsum Priorem cum dictorum quattuor seniorum consilio cassari et ab officio removeri, alio ad id officium deputato.

16) DE APPARITORE SEU, UT VULGO DICITUR, BIDELLO COLLEGII

Ne desit qui Collegii locum curet expurgandum, sedes suo tempore cooptatis ponat, ipsos Collegiatis convocet, schedulas et ubi opus fuerit, praecepta ac mandata deferat, Praefectus ipse unum aliquem quem ad hoc idoneum putaverit, eligat, qui se, quae opportuna fuerint facturum polliceatur; iuretque in manibus Domini Prioris se fideliter mandata, praecepta et schedulas perlaturum et relaturum a se gesta. De qua electione, promissione et iureiurando scribe ipse rogatus sit et singulo anno qui Prioris magistratum gesserit, postquam officium suscepit, infra octavam diem, cum duorum seniorum consilio, aut eundem confirmet aut alium eligat. Huic etiam merces ex Collegii aere conventa solvatur, et eius relationibus fides adhibetur.

17) DE MEDICO QUI SCRIBAM ET APPARITOREM EORUMQUE FAMILIAS CURARE DEBEAT

Ut autem scribe et apparitor commodius et promptius Ordini inservire possint, Prior post ipsorum scribae et apparitoris electionem, unum ex ipsis cooptatis medicis eligat, duorum seniorum consilio adhibito, qui eorum utrumque ac utriusque familias recte ac fideliter, quantum poterit vocatus curet, eorum domus frequentet nisi forte pestis contagione laborarent. Qui electus medicus, si parere neglexerit, triginta soldorum mulctam



tuerit pro communi aliquo ipsius Collegii usu, aut opportuna impensa occurrenti impendendas. Quoniam in eius modi usibus eas impendi voluerunt, non vero in particulare ipsorum Medicorum commodum converti. Quae et Nos confirmantes volumus, per ipsum Massarolum, eas quae ex poenis et mulctis iuxta haec nostra Statuta exigentur, pecunias ad commodum Collegii cum opus fuerit Prioris mandato, scribae manu perscripto, et a Senatore eius anni Conservatore signato, erogari debere.

20) DE HIS QUI IN CIVITATE MEDICINAM EXERCERE POSSUNT

Nemo in hac nostra Civitate medicinam exerceat, medicamenta antidotave paranda praescribat aut sumenda proponat nisi in Collegio medicorum descriptus fuerit, aut a Nobis sive a Collegio, sibi fuerit privilegio concessum. Liceat autem cuicumque phisico aut chirurgico rationali vel empirico, si etiam ex eorum numero sit, qui calculos ex vescica extrahat, si a Nobis aut cive nostro, aliquo nostro, aut ipsius civis sumptu, ad aliquem affectum curandum fuerit accersitus, ut, vel solus vel cum urbanis medicis, illum ipsum affectum, pro quo accersitus fuerit, curare possit, coeteros vero affectos, si deinde a concivibus aliis dum in Civitate commorabitur vocatus rogatusque fuerit, nequaquam nisi habita Prioris Collegii licentia, quae petitis negari non debeat, et si negata fuerit, ad Nos vel ad Senatores nostros recursus haberi possit. Si quis autem praeterea contra atque instituimus et decernimus facere deprehensus fuerit, quotiens contrafecerit totiens decem aureis scutis mulctatus et condemnatus ipso iure intelligatur et sit.

Nullus autem ex cooptatis et conscriptis audeat cum aliquo, cui in Urbe ut supra medicari non liceat ad cuiusquam curationem accedere aut talem ut socium curationis admittere sub poena aurei scuti ipso iure incurrenda.

21) DE JUDEO PHISICO

Si Judeus aliquis, nostra concessione, Mantuanus civis fuerit, medicusque phisicus, et a Nobis petierit ut ipsum Ordini

aliquis sit ex pluribus constitutus, ut monachorum sive cucul-latorum et virginum, coenobia, hospitalia, magistratus familiam habentes, Curia nostra, patresque familias, cum quibus pro uni-versitate vel familia curanda, liceat pacisci; cum coeteris vero, si quis ex Collegio pactus fuerit, aureo scuto, et ulterius tanta pecunia quantam pactionem deduxerit, condemnetur.

Mercedem autem Phisico in Civitate diligenter curanti et quolibet die aegrotum visenti, etiam bis ubi ita res exegerit, in quo ipsorum conscientiam oneramus, frequentanti quolibet sep-timo die, scuti unius auri solaris esse volumus. Si vero ab urbe longius tribus millibus passuum excesserit, nisi aliter pactus, ut supra, eo casu concessum est, fuerit, unius auri scuti quotidie sit eius merces, diebus etiam itineris numeratis.

Quod autem dictum est de Phisicis extra tria millia pas-suum ab Urbe curantibus, de his intellegimus, qui ex ipsa Urbe evocati ad agrorum habitationem ultra tria millia passuum acces-serint. Non autem si quis medicus ruri fortasse esset, licet extra tertium lapidem et ad villam aliquam aegroti accederet intra tria millia passuum a loco ubi Medicus ipse reperiabatur, in qui-bus id servari volumus quod in Medicis ex Urbe infra tertium lapidem accedentibus, servari volumus; quibus ob laboris aug-mentum et quia aestui et ventis et imbribus se magis exponunt quam intra muros Urbis et burgorum mercedem eam quae in Urbe curantibus taxata est, volumus duplicari. Quod etiam in Chirurgis servari volumus et mandamus.

23) DE CONSULTATIONE IN ALICUIUS AEGRITUDINE A COLLEGIO PETITA

Si quis gravi forte morbo laborans, universi Collegii con-silium petierit, Prior sive Praefectus cooptatos, ut mos est, iu-beat convenire qui commode adesse poterunt, adsint; quibus ordine sedentibus, Prior morbum, qui consilium petens vexatur exponat, acciti qui aderunt, diligenter et accurate disputent qua morbus ille ratione sit curandus; et si res studium requirere vi-debitur, re in alium diem dilata, studio adhibito iterum inter se eius morbi curam disceptent. Quae autem conclusa fuerint per

externus, non idoneus aut indignus repertus fuerit, honestissima excusatione reiciatur. Qui vero non ita admissus, contra haec nostra Instituta curare aegrotos medicina ausus fuerit quinque aureis scutis, si peregrinus decem, mulctatus ipso iure singula vice intelligatur et sit.

25) QUOD MEDICI SE IPSOS NON CURENT

Quoniam valde periculosum ducimus gravi aegritudine laborantem se ipsum curare, statuimus ne medicus ullus morbo aliquo afflictatus se ipsum curet aut sibi medicinam instituat; sed alium adhibeat medicum qui eum curet.

26) DE CHIRURGIS SCIENTIFICIS SEU RATIONALIBUS

Quoniam non Phisici solum corporibus hominum sanandis incumbunt sed etiam suas dare leges suaque instituta ordinare volumus. Et quia ex his qui chirurgiam profitentur aliqui scientifici seu rationabiles sunt, qui et latine sciunt et ei facultati operam dederunt, vel in Gymnasio publico, vel hic Mantuae aliqui, qui solum usu et peritia applicandorum medicamentorum polent, quos empiricos vocamus, statuimus et ordinamus quod is qui ut rationalis ad chirurgiam exercendam admitti voluerit, convocato Collegio Phisicorum et aliis qui affuerint rationalibus Chirurgis, Priori aureum, Phisicis singulis assidentibus soldos decem, scribae soldos septem cum dimidio et quinque apparitori numeret, clausolasque ex ea Avicennae parte in qua de eiusmodi disserit sibi a Priore propositas exponat, ad eaque erudite respondeat, de quibus ad eam artem pertinentibus fuerit interrogatus.

Quibus peractis, si iustis suffragiis fuerit, et dignus et idoneus approbatus iuraveritque se diligenter atque fideliter ea facultate usurum statutaque haec nostra pro posse servaturum, eius nomen in chirurgorum rationabilium catalogo describatur eique privilegium legitime confectum et signatum per scribam tradatur. Quod si quis in publicis Gymnasiis frequentibus auditoribus aliquot annis Chirurgiam legerit aut si quis a nobis ce-

describi volumus ut etiam in Phisicis supra diximus.

Si quis vero non admissus et, ut supra, descriptus talem chirurgices(sic) artem exercere ausus fuerit totiens quotiens exercuerit, si Christianus fuerit quinque aureis, si Judeus decem condemnnetur.

Nullus autem Chirurgus, nisi Phisicus etiam fuerit, sine phisici consilio et consensu medicamenta ad phisicum pertinentia ordinet et instituat nec sanguinem mittat aut mittendum instituat; qui secus fecerit soldorum viginti poenam ipso iure incurrat.

29) DE MERCEDE CHIRURGORUM

Chirurgo rationabili diligenter curanti et aegrotum quotidie etiam bis ubi opportunum duxerit, visenti septimo quoque die aurei scuti dimidium solvatur. Quod si concedente Collegio, phisici etiam munere fungatur quantum et phisico et chirurgo mercedis statutum est tantum ipsi solvatur. Si chirurgus longius tribus passum millibus evocatus Urbe excesserit, aut si illum noctes atque dies domi assistere quis voluerit tantum quotidie quantum septimo quoque die institutum mercedis fuerit sibi debeatur. Pacisci quoque eidem liceat his casibus quibus phisicis urbanis licere supra declaravimus. Et etiam si morbus fuerit visus longior ultra quindecim dies. Quo tamen casu cum Praefecti praesentia et consensu pactiones fiant. Qui Prior secundum aegritudinem et illam patientis qualitatem et ipsius chirurgi peritia, sive rationabilis sit sive empiricus, ipsos (ut sibi aequum videbitur) componere nitatur. Empirico vero chirurgico, omni casu, dimidium eius quod chirurgo rationali statutum est, pro mercede solvatur. Et eisdem casibus pactiones facere possint quibus rationales chirurgos illas facere posse declaravimus.

30) DE ANATOMIA QUOTANNIS FACIENDA

Anatomiae cognitionem non parum chirurgis atque phisicis prodesse putamus; propterea medicos hortamur ut quotannis a magistratibus nostris insigni aliquo scelere damnati cadaver pe-

stro Mantuae, medicinalem tabernam aperire aut habere neve pertinentia ad medicamenta venditare audeat nisi qui vel iam ante admissus fuerit vel deinceps soldis viginti parvorum Priori numeratis, singulis senioribus qui affuerint quindecim, scribae decem, apparitori quinque, per eundem Collegii Medicorum Praefectum, adhibitis duobus ad minus senioribus, interrogatus et diligenti cum eo habito sermone super his quae ad seplasiarium pertinens eorundem consilio dignus cui tanti ponderis res committatur fuerit iudicatus; et in ipsius Prioris manibus iusiurandum solemniter praestiterit se quantum per ipsum fieri poterit suo munere diligenter esse functurum, instituta haec nostra servaturum summa fide et diligentia curaturum ut, eo modo et non aliter, medicamenta conficiantur qui de antidotis traditus illis fuit praesertim ab Universo Collegio. Ea vero quae singuli medici praescripserint non adulteraturum medicamenta per se ipsum, non per ministros nisi et illi facto periculo per Praefectum cum per eorundem seniorum consilio fuerint ad id admissi confecturum aut ministro conficienti se affuturum singulaque inspecturum et praecepturum. Quod etiam iuramentum in manibus eiusdem Domini Prioris, seplasarii iam approbati post haec aedita Statuta, semel praestare teneantur ubi requisiti fuerint sub poena scutorum decem; et si pertinaces fuerint privationis ab exercitio seplasarii. Quod iusiurandum semel praestitum, deinde pro toto futuro tempore sufficere volumus, nec ulterius in novi Prioris manibus renovari oportere decernimus. Qui vero municipiis, oppidis vicisque nostris seplasiarios se profitentur et admissi iam insiurandum praestiterunt, his tamen ordinibus aeditis, si requisiti ad Civitatem iuraturi venire noluerint, idem iuramentum semel in manibus Potestatis, Commissarii vel Vicarii eius loci in quo exercitium profitentur praestare sub eadem poena teneantur, et illis locis Notarius de eo rogetur. Idque seplasiarius ipse, sua impensa, in publicam formam ad Priorem Collegii iuret transmittendum.

Habeant autem singuli seplasarii, Joannem Mesuen, Dioscoridem et coeteros authores in ea facultate probatiores, sed praecipue volumen accuratissime ad universa medicorum corona confectum de antidotis separatim administrandis.

tionem, non prosint vel forte sumentibus noceant; statuimus et ordinamus ut quolibet anno, Priore proponente, per Collegium duo ex cooptatorum medicorum numero eligantur, quibus alii duo ex cooptatis qui postremi fuerint additi intelligantur, simulque duo ex seplasiariis admissis eligantur, qui omnes seplasiariorum tabernas invisere, hoc modo, debeant: ut bipartitis aequae tabernis, ipsi quoque bipartiti terni, bis in anno saltem singulas medicinalium tabernas revisant et perscrutentur, cognoscantque an ipsis aliquid vetustate aliave de causa vitiatum reperiatur. Et si quid tale reperint, prima quidem vice extra tabernam id conculcandum proiciant, secunda vero et ulterioribus vicibus, eodem quidem modo eiciant et insuper ipsum seplasarium in poenam aureorum quattuor condemnent. Quam tamen poenam ipsos seplasiarios incurrere nolumus si id quod vitiatum est integris et bonis unitum sit et adherens ita ut divelli et separari non expediat, nisi quando medicinae componendae datur occasio nec si qua sint quorum vitium non extrinsecus sed in interiore tantum parte cognosci possit et si qua sint quae forte citius exoluerint quam cuicumque diligenti magistro officinae huiusmodi possit ascribi. Sed eam tunc poenam seplasiarios incurrere volumus, si electi praedicti aliqua corrupta aut vetustate virtutibus causa vel ob aliam quamcumque causam non bona, tam simplicia quam composita, quae humano corpori nocere possent, repererint.

Ea enim seplasiarius ipse, iuxta id quod iureirando promisit, ne eis in humanis corporibus medendis uti neve in morbo laborantium perniciem facere possint, abicere teneantur sub poenis memoratis. Quod si seplasiarius, electos ad visendum et perquirendum in sua taberna admittere noluerit, decem aureorum scutorum poenam, ipso iure et facto, incurrat. Et nihilominus per Senatorem eo anno Collegii Iudicem, instante Priore, aut aliquo ex electis per ministros et lictores, iuris remediis, ad parendum cogatur.

Quod si municipium aliquod aut oppidum aut vicus aliquis ubi seplasiarii taberna sit, ab electis petierit ut ipsorum quoque tabernas invisant, ipsi electi aut duo a senioribus suffecti poscentium sumptu illuc accedant (ut supra dictum est) perqui-

vitatis ornamento, civium securitati et valetudini.

Ipsorum vero Medicorum decori ac dignitati quantum Medicorum Ordo cogitatione, Senatus ipse consilio, Nos, prudentia ac diligenti consideratione assequi potuimus, expurgatis sordibus, malis eiectis, bonis privilegiis prosequutis, optimis praeceptis, pluribus prohibitis, satis consultum esse putamus; quia tamen non ignoramus tempora et rerum usum, multa ostendere solere quae non statim a principio videri potuerint. Et non esse propterea inconveniens, ut, secundum tempora, statuta varientur humana, eidem Medicorum Ordini et Collegio, eisdem potestate, auctoritate et consensu facultatem concedimus ut, si quid ex usu, cognita occasione, nostris his institutis addendum vel in eis moderandum cognoverint per Priorem, cum consilio quattuor Seniorum convocatus ordo, si id sibi faciendum visum fuerit cum interventu et consensu Senatus nostri, pro tempore, existentis facere possit. Quod vero ita additum moderatum, emendatumve fuerit apud Senatum descriptum et ad Cancellariam nostram delatum et registratum deinceps, ac si per nos id actum fuisset servetur.

Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus, omnibus enim et quibuscumque quae obstarent, in quantum obstarent aut quovis modo obstare possent de praefata nostri scientia et de plenitudine potestatis antedictae derogamus et omnino derogatum esse volumus et mandamus; etiam si talia forent de quibus hic mentio specialis habenda esset vel fieri debuisset.

In quorum fidem et robur praesens nostrum decretum fieri ac registrari iussimus nostrique maioris sigilli appensione muniri.

Datum Mantuae die XIII decembris M.D.LIX.

Nicolaus Guarinus Secretarius, Mandante Illustrissimo Domino, Relatione Magnifici Domini Francisci Tosabetii ducalis secretarii subscripsit.

Nazarius Scopulus Consiliarius et Auditor; Joannes Paulus Medices.

Tosabetius.

TRADUZIONE E COMMENTO

RUBRICHE DEGLI STATUTI

- Rubrica n. 1 — Perchè il Collegio dei medici esista in continuità.
- Rubrica n. 2 — Del giuramento dei Collegiati.
- Rubrica n. 3 — Delle esenzioni dei sessantenni.
- Rubrica n. 4 — Del luogo dove il Collegio deve essere convocato e deve riunirsi.
- Rubrica n. 5 — Di coloro che possono essere ammessi al Collegio.
- Rubrica n. 6 — Del modo e delle norme per ammettere od associare al Collegio.
- Rubrica n. 7 — Quali privilegi possono ottenere i Collegiati.
- Rubrica n. 8 — Dei servizi da prestare dagli stessi colleghi e delle cortesie da scambiarsi fra di loro.
- Rubrica n. 9 — Intorno alla processione del Sacro Sangue del Nostro Signore Gesù Cristo.
- Rubrica n. 10 — Intorno alla processione del Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo.
- Rubrica n. 11 — Intorno alle dissertazioni.
- Rubrica n. 12 — Intorno all'elezione del Priore o Prefetto e del suo ufficio.
- Rubrica n. 13 — Intorno alla giurisdizione del Priore o Prefetto.
- Rubrica n. 14 — Delle consegne da farsi dal Priore, finito il suo mandato.
- Rubrica n. 15 — Del Notaio del Collegio.
- Rubrica n. 16 — Intorno al subalterno o, come comunemente si dice, bidello del Collegio.
- Rubrica n. 17 — Intorno al medico che dovrà curare il Notaio, il bidello e le loro famiglie.
- Rubrica n. 18 — Intorno al Senatore, Giudice e patrocinatoro annuale del Collegio.
- Rubrica n. 19 — Intorno alle pene pecuniarie e alle multe da esigersi dal Tesoriere della Massarola e da custodirsi nell'interesse dell'Ordine dei medici.

tanto nella successione del Priorato quanto nelle sedute, come nel Collegio, nelle processioni e negli altri atti pubblici dell'Ordine ».

Il Catalogo o ruolo o matricola del Collegio dei medici di Mantova (1539-1783) costituisce il documento n. 3 della nostra « Appendice ».

Rubrica n. 2) *Del giuramento dei Collegiati.*

« Giureranno pertanto i singoli associati del suddetto Collegio nella prima convocazione che si farà dopo la pubblicazione dei presenti Statuti, nelle mani del Priore o Prefetto toccando le sacre scritture; giureranno di osservare fedelmente la dignità e l'onore del Nostro Stato, per quanto sta in loro; di non venir meno alla fedeltà verso di Noi e verso il Nostro Statuto; di osservare, secondo le loro forze, questi principii; di cercare l'onore e l'interesse dello stesso Collegio; di essere sottomessi al Priore in tutte quelle funzioni che spettano al suo ufficio ».

Rubrica n. 3) *Delle esenzioni dei sessantenni.*

« Ai medici che hanno superato i sessant'anni, secondo l'uso dei Romani e la consuetudine dei Nostri ordini, vogliamo che sia tributato questo onore: che siano cioè esenti dagli obblighi e dagli oneri dello stesso Collegio e non siano costretti a sopportarli se non per quel tanto che a loro piacerà. Li esortiamo tuttavia a non mancare, secondo le loro forze, in quelle funzioni che toccano l'onore del Collegio ».

Rubrica n. 4) *Del luogo dove il Collegio deve essere convocato e deve riunirsi.*

« Affinchè all'Ordine dei medici sia noto il luogo nel quale deve essere convocato e deve riunirsi per gli affari che riguardano il Collegio, sia scelto un tempio nel quale di rado si radu-

Ma se, dopo aver sostenuto l'esame, non sarà stato ritenuto idoneo il Priore stesso con i due Seniori dovrà esporre a Noi per quali ragioni non sia stato ammesso e pertanto, in seguito a ciò, si precluda a lui l'ingresso al Collegio. Se invece sarà stato ammesso, egli verserà uno scudo d'oro al Notaio, un mezzo scudo al bidello e riceverà prontamente dal notaio stesso del Collegio il decreto di nomina ».

Scrive A. Pazzini⁹ che a Parma, Padova, Lucca, Milano potevano essere iscritti soltanto i medici nati nella città o nel Ducato. A Milano però, almeno in un primo tempo, potevano essere iscritti anche i medici forestieri, i quali pagavano una tassa d'iscrizione più alta¹⁰: negli statuti del 1517 si contemplarono restrizioni notevoli per l'iscrizione dei medici al collegio di quella città, fra cui il possesso della cittadinanza milanese, la discendenza da nobile e antica famiglia, la nascita da matrimonio legittimo, ecc.¹¹.

Anche nella nostra città per essere ammessi al collegio dei medici bisognava essere mantovani o dimorare a Mantova da almeno dieci anni. Nell'opuscolo a stampa di Luigi Casali, giureconsulto e avvocato del Collegio dei medici, si legge che la qualità di cittadino originario di Mantova, richiesta per essere accolto nel Collegio, doveva intendersi come propria « di que' cittadini che vivono con tal decenza che gli distingue dalla comune del volgo e gli avvicini alla stessa nobiltà »¹². Sta di fatto che scorrendo il catalogo o ruolo del Collegio (doc. 3), si può rilevare che molti medici erano d'origine nobile. In conclusione si può dire che la difesa dei propri privilegi da parte dei medici mantovani nei confronti dei medici forestieri, non fu meno gelosa che a Milano: infatti un medico forestiero poteva, per meriti particolari, essere accolto nel collegio per volontà del duca Gonzaga, purchè si attenesse alle regole sancite per l'iscrizione dei medici mantovani e cioè sostenere l'esame e pagare una tassa di cento scudi d'oro, molto più alta di quella richiesta ai medici mantovani. Non si può negare, pertanto, che anche a Mantova i medici costituissero una classe chiusa come, per esempio, a Milano¹³; a spiegazione di ciò non crediamo che possa es-

per gli iscritti al Collegio, dieci soldi per il notaio stesso e sette e mezzo per il bidello.

Coloro che non avranno partecipato alla riunione, secondo lo Statuto, saranno privati del soldo; la somma che resterà libera per l'assenza di alcuni membri sarà versata alla cassa del Collegio a beneficio del Collegio stesso. Se per caso l'associando avesse il padre vivente iscritto nell'Ordine, allora egli non sarà tenuto a versare le somme suddette; sarà sufficiente che al Presidente e a chi con lui avrà dissertato sia donato, con distinzione e delicatezza, un paio di guanti.

Se invece il padre sarà di già deceduto allora l'associando sarà tenuto a versare solamente metà della suddetta somma tanto per il Priore quanto per i colleghi.

Fatto pertanto il versamento della somma, al candidato richiedente di essere ammesso ed associato, il Priore, se quegli sarà soltanto filosofo e quindi ammesso a titolo d'onore, chiederà due articoli di Aristotile: uno fra gli argomenti di *Fisica* e l'altro dal libro *De Anima*; se invece il candidato sarà medico, allora il Priore proporrà una tesi di *Fisica* e un'altra tolta dagli *Aforismi* di Ippocrate. Le quali tesi, all'indomani, il candidato, alla presenza di coloro che insegnano filosofia naturale o medicina nelle pubbliche scuole, convocati allo scopo secondo il ruolo del Collegio, dovrà interpretare secondo l'usanza in contrapposizione a qualcuno; dopo la predetta interpretazione, egli sarà tenuto ad alzarsi e siederà all'ultimo posto; il candidato insomma non discuterà in modo polemico ma tuttavia con rigore scientifico.

Finita la discussione, ad un cenno del Presidente, il candidato si allontanerà per breve tempo. Gli stessi iscritti poi, con voti segreti, dichiareranno se non intendono ammetterlo. E se due delle tre parti dei convenuti dichiareranno che lo stesso deve essere ammesso quale idoneo, lo si intenderà accolto come tale nel Collegio; dovrà egli però prima giurare nelle mani del Priore, toccando le Sacre Scritture, nel modo stabilito per tutti gli altri collegiati; e dopo ciò nessuna cosa che riguarda l'Ordine sarà tenuta segreta al nuovo associato a meno che non sia in contrasto con Noi e con le nostre leggi.

alla presenza di insegnanti di filosofia naturale o di medicina.

A Milano l'esame verteva sugli *Aforismi* di Ippocrate e sui libri di Galeno e le tesi si discutevano, come a Mantova, il giorno dopo ²⁰; a Brescia sugli *Aforismi* d'Ippocrate, sul *Canone* di Avicenna e su un caso pratico ²¹. A Torino sugli *Aforismi* d'Ippocrate, sugli otto libri della *Fisica*, sull'*Ars parva* di Galeno e su Avicenna ²²; a Roma, nel 1642, sugli *Aforismi* d'Ippocrate (I e II sezione) e sulla *Fisica* di Aristotele (I o II libro) come a Mantova cioè, per coloro che aspiravano al dottorato in filosofia e medicina; sugli *Aforismi* d'Ippocrate e sull'*Ars medicinalis* di Galeno per quelli che aspiravano al dottorato in medicina, sui libri d'Aristotele per coloro che aspiravano al solo dottorato di filosofia ²³. Come si sarà rilevato, al collegio medico di Roma era riservata la facoltà in *creandis Doctoribus*; una simile facoltà, ad un certo momento, forse dall'inizio del XVII secolo in avanti, fu riservata anche al collegio di Mantova. Si veda, in proposito, la « Formula qua in pacifica Universitate Mantuana apud Excellentissimum Collegium Dominorum Mantuae Medicorum laurea doctoralis in Philosophia et Medicina ab eiusdem Collegii pro tempore Priore confertur » ²⁴.

Il documento n. 7 (fig. 3) è il verbale di un esame svoltosi a Mantova il 2 giugno 1573 e conclusosi con la bocciatura del candidato ²⁵; perchè l'esaminato fosse ammesso al collegio, due terzi dei medici presenti dovevano votare a suo favore. Dalla tassa e dall'esame erano esentati i medici ed i filosofi che fossero insegnanti presso pubbliche università da almeno dieci anni consecutivi.

Come già detto, i medici famosi potevano essere accolti al collegio di Milano senza esami; a Bergamo, dopo il 1490, i medici molto esperti potevano esercitare anche senza essere iscritti al collegio ²⁶.

Rubrica n. 7) *Quali privilegi possono ottenere i Collegiati.*

« Perchè tutti sappiano con quale amore e benevolenza proteggiamo questo Ordine e perchè molti siano sollecitati agli stu-

solo titolo d'Illustrissimi si appellavano gli stessi Principi dominanti ».

La rubrica termina facendo riferimento ai privilegi concessi con decreti precedenti: fra di essi si deve ricordare il decreto del 23 dicembre 1541 (doc. n. 2). Anche a Milano, secondo gli Statuti del 1517, i medici erano ritenuti immuni da ogni onere straordinario sia in pace che in guerra ed erano esentati dall'obbligo di ospitare soldati od estranei, ecc.²⁸.

Non si deve dimenticare che, come scriveva Castiglioni²⁹, durante il Rinascimento aumentò rapidamente il prestigio e migliorò la posizione sociale dei medici, molti dei quali ebbero la maggiore dimestichezza con i principi, divenendo non raramente loro consiglieri.

Rubrica n. 8) *Dei servizi da prestare dagli stessi colleghi e delle cortesie da scambiarsi fra di loro.*

« Esortiamo prima di tutto proprio i medici che intraprendono a curare qualche ammalato (d'altra parte essi devono curare tutti coloro dai quali siano stati chiamati) che essi curino con ogni diligenza e si mettano all'opera con amore per la salute del paziente; non devono inoltre trascurare la salvezza dell'anima, e quando qualche paziente sia stato assalito da una grave malattia, dovrà esortarlo con solerzia alla Confessione cristiana e al sacramento della Santa Eucarestia.

Non trascurino e non abbandonino i poveri e poichè da essi non potranno ottenere la mercede terrestre, dovranno sperare in quella celeste del sommo Dio.

Sarà inoltre cosa a Noi graditissima, onorevole per lo stesso Collegio e invero molto utile alla Città, se l'Ordine eleggerà ogni anno una persona fra i collegiati, che legga pubblicamente Logica a coloro che sono desiderosi di udirla.

E poichè la mutua stima è propria di quest'Ordine desideriamo che essa si manifesti nel maggior grado possibile.

Consigliamo ed esortiamo i medesimi Collegiati ad apprezzarsi reciprocamente e a trattarsi con vicendevoli favori; a non

Francia dove divennero numerose le disposizioni riguardanti i tempi ed i modi per la somministrazione dei sacramenti ai malati ³⁰.

Pene severe erano previste per i medici dello Stato Pontificio che non avessero cessato di curare i malati che non si erano confessati entro il terzo giorno di malattia (« Costituzioni » di Pio V del 1566).

Anche a Milano ³¹ e a Brescia ³² i medici dovevano curare gratuitamente i poveri.

Ogni anno si doveva nominare un medico del Collegio per leggere pubblicamente *Logica* per beneficio della Città: tale obbligo era contemplato anche precedentemente agli Statuti del 1559 ³³.

L'obbligo del rispetto reciproco vigeva anche in altre città o Stati: a Milano, per esempio, fin dal 1396 ³⁴.

La cura gratuita dei medici malati era prevista anche a Brescia ³⁵.

Rubrica n. 9) *Intorno alla processione del Sacrosanto Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo.*

« Poichè desideriamo, per un'antichissima annuale consuetudine dei Nostri antenati, che il giorno in cui Nostro Signor Gesù Cristo è asceso al Cielo, venga celebrato con grandissima e devotissima festa, giorno in cui il Suo Santo Sangue espiò le umane colpe, vogliamo che il Sacerdote, dopo aver tolto la reliquia dal tabernacolo, levandola in alto la mostri all'assemblea nel segno benedicente della Santa Croce.

Per tale dono votivo e protezione spirituale, riteniamo che questa Città di Mantova, benchè sia inferiore a tante altre sotto molti aspetti, non lo sia a tutte le altre genti e a tutti gli altri regni.

Vorremmo pertanto che quel giorno venisse festeggiato con tanto sentimento religioso e con solenni cerimonie; stabiliamo ed ordiniamo quindi che, in quel giorno, tutto quanto l'Ordine dei Medici dapprima si riunisca nella chiesa di S. Pietro e poi

collegiati dei quali porteranno il baldacchino dalle predette sei aste.

Il Priore pertanto, ogni anno, affiderà l'incarico di portare quelle sei aste ai sei medici che nell'ordine di ammissione al Collegio risulteranno ultimi; il primo di essi, cioè il sestultimo, reggerà la prima asta dal lato destro, il secondo prenderà la prima asta dal lato sinistro e così via, secondo l'ordine di immatricolazione al Collegio, ognuno porterà la propria asta.

Tre giorni prima della processione il Presidente [Priore] comunicherà, per iscritto, al Signor Massaro Generale i nomi e il posto di quei medici che dovranno reggere le aste. Così essi sosterranno il baldacchino e gli altri, con la maggior devozione possibile, accompagneranno e seguiranno il Santissimo Sacramento ».

Al pari delle altre corporazioni artiere il Collegio dei medici doveva intervenire anche alla processione del Corpus Domini. Ad ogni Corporazione, e così anche al Collegio dei medici, era fissato il posto da tenere nella processione. Ciò accadeva anche a Milano³⁷.

Va sottolineato, per quanto riguarda questa processione, il privilegio concesso dal Duca al Collegio di portare il baldacchino durante la processione stessa, privilegio allora ambitissimo e probabilmente sollecitato.

Rubrica n. 11) *Intorno alle dissertazioni.*

« Coloro i quali, fra i collegiati, vorranno partecipare alle pubbliche dissertazioni potranno farlo, rispettando tuttavia il ruolo del Collegio ».

Rubrica n. 12) *Intorno all'elezione del Priore o Prefetto e del suo ufficio.*

« Siccome è conveniente che in ogni Collegio vi sia una sola persona cui rivolgersi, la quale, quando il caso lo richiede, con-

legittimamente succedere, secondo l'ordine soprascritto, manderà ad effetto le incombenze che abbiamo ordinato doversi sostenere dal Priore o dal Vicario; ai quali obblighi se egli non avrà ottemperato prima del terzo giorno delle Idi di gennaio, incorrerà nella multa di due scudi d'oro; e se in seguito sarà negligente nell'eseguire tutte quelle incombenze, per ogni giorno che avrà rimandato di fare ciò che è stato da Noi ordinato, incorrerà nell'ammenda di venticinque soldi.

Nel frattempo i due Seniori sosterranno gli oneri del Priore e non dovranno negare aiuto al Collegio.

Colui che ha espletato l'incarico, se è stato Priore, lasciato il seggio al successore, ritornerà al proprio posto di ruolo, dopo aver consegnato tuttavia al successore stesso questi medesimi Statuti, il punzone del sigillo, il Catalogo o Matricola, il registro delle entrate e delle uscite e la nota delle multe irrogate.

Se invero è stato Vicario e Priore per un anno lo si dichiari successore del Presidente (Priore) e tenga il suo posto; e siano rinnovate tutte le operazioni predette ricevendo egli le consegne dal Seniore; in seguito il Priore tenga presso di sè ogni cosa ed insieme il danaro che è stato incassato poichè vogliamo che lo custodisca diligentemente, in tutta fiducia, fino a quando terrà l'incarico. Giurerà poi nelle mani del suo predecessore toccando le Sacre Scritture, e se prima è stato Vicario giurerà nelle mani del Seniore che, in seguito, eserciterà le sue funzioni di comando con zelo e diligenza e, per quanto potrà, farà in modo che tutti gli altri colleghi osservino con prontezza queste norme fondamentali.

In particolare i singoli iscritti al Collegio rinnovino il giuramento nelle mani del Priore, ed ordiniamo che ciò avvenga nella prima convocazione del Collegio stesso, dopo la pubblicazione dei presenti Statuti.

Vogliamo anche che due fra i seniori che hanno fatto parte del Collegio e che possano e vogliano ancora parteciparvi, se hanno superato il sessantesimo anno di età oppure sono prossimi a quell'età, vogliamo, dico, che debbano essere di aiuto al Priore con i loro consigli e che siano a lui vicini; ed egli stesso si giovì della loro esperienza in ogni occasione.

desima causa, ovvero se il Senatore stesso, pronunzierà la sentenza, essendo stato male informato, sarà tenuto a tutte le spese processuali della prima e seconda istanza, tranne quelle dalle quali sia stato chiaramente assolto dal Senatore stesso.

Il Prefetto però, a coloro i quali per la prima volta abbiano commesso qualcosa contro questi Statuti, potrà condonare la pena assolvendo quindi per quella sola volta, il colpevole.

E, a questo proposito, se anche il Priore avrà commesso alcunchè contro questi nostri Statuti, un membro qualsivoglia del Collegio potrà accusarlo di fronte al suo successore, il quale dovrà istruire la causa contro di lui e dovrà dichiararlo innocente o colpevole. E se il successore non farà ciò, l'accusatore potrà chiamare in giudizio entrambi presso il Senatore che sarà Giudice in quell'anno; questi invero concluderà la causa sommariamente e brevemente.

Allo stesso Priore o Prefetto spetterà di convocare i collegiati se vi sarà qualcosa da fare, da deliberare o da provvedere da parte del Collegio per cui i convocati dovranno riunirsi sotto le pene sopra dichiarate o da dichiararsi più sotto.

Dallo stesso Priore o dal Vicario, in caso di morte del Priore, si dovranno proporre gli argomenti da trattare nel Collegio riunito; il quale Priore o Vicario tuttavia non oserà proporre niente che sia contro la religione cristiana o la fede cattolica o la dignità del sommo Pontefice o la maestà del Sacro Romano Impero ovvero che sia per Noi lesivo; niente per cui la dignità Nostra e il Nostro Stato vengano sminuiti sotto la pena di cento ducati in cui incorrere, *ipso iure*, e oltre a ciò sotto qualsiasi altra pena da infliggersi a nostro arbitrio.

E qualsivoglia membro del Collegio potrà sottoporre il fatto al nostro Senato o al Senatore che in quell'anno sarà Giudice del Collegio, il quale, istruito il processo, dichiarerà che il Prefetto o il Vicario che ha proposto tale argomento è caduto nella predetta pena di cento ducati, per esigere la quale il Senatore dovrà denunciarla al Questore della nostra Massarola, dopo averla notificata all'interessato, salvo altra pena da imporsi a nostro arbitrio ».

Ai bordi del sigillo rotondo si legge: *Collegium Medicorum Mantuae - Jesus, Salus Nostra.*

Non è improbabile, poi, che vi sia una certa relazione fra l'adozione di un simile sigillo e l'onore concesso al Collegio di portare il baldacchino durante l'annuale processione del Corpus Domini.

Come dice L. Belloni ⁴², il sigillo di un collegio era generalmente fregiato dall'effigie del santo protettore del Collegio: S. Luca per quello di Pavia; S. Ambrogio per quello di Milano, secondo alcuni.

Effigi dei santi protettori erano, d'altra parte, spesso presenti nei sigilli delle Corporazioni artiere e lo Spirito Santo in quelli di molti ospedali ⁴³. Non c'è quindi nulla di strano che il sigillo del Collegio medico mantovano portasse scolpita l'immagine di Cristo medico ⁴⁴.



Figura N. 1

Sigillo del Collegio dei medici di Mantova, riprodotto dal documento del 10 marzo 1640.
(Archivio di Stato di Mantova - Fondo della Magistratura Sanitaria Antica, busta n. 2).

Rubrica n. 16) *Intorno al subalterno o, come comunemente si dice, bidello del Collegio.*

« Affinchè non manchi una persona che si curi di pulire i locali del Collegio, che a tempo opportuno prepari i seggi per gli associati, che chiami in adunanza gli stessi collegiati e, quando vi sia bisogno, rechi a domicilio gli inviti scritti, i decreti e gli ordini, il Priore eleggerà una persona che stimerà a tutto ciò idonea, la quale prometterà di fare tutto quello che sarà necessario agli scopi suddetti; giurerà nelle mani del Signor Priore che diligentemente porterà gli ordini, i decreti e gli inviti scritti e riferirà sugli incarichi svolti.

Il notaio del Collegio rogherà l'atto dell'elezione, della promessa e del giuramento del bidello e ogni anno, colui che ha assunto l'incarico di Priore, dopo aver iniziate le proprie funzioni, entro otto giorni, con il parere di due Seniori, confermerà lo stesso bidello oppure ne nominerà un altro. Il compenso stabilito per il bidello sarà pagato con i fondi del Collegio; in particolare poi si dovrà prestar fede ai resoconti che egli farà intorno all'adempimento delle proprie commissioni ».

Il documento n. 6 è l'atto di nomina di un bidello del Collegio avvenuta l'11 aprile 1586.

Rubrica n. 17) *Intorno al medico che dovrà curare il notaio, il bidello e le loro famiglie.*

« Affinchè il Notaio e il bidello possano, con maggior comodità e prontezza servire l'Ordine, il Priore dopo l'elezione degli stessi, sentito il parere di due Seniori, nominerà, fra gli associati, un medico, il quale, quando verrà chiamato, curerà il più rettamente e accuratamente possibile ognuno di loro e le loro rispettive famiglie; accorrerà inoltre alle loro case a meno che queste non siano colpite dal contagio della peste. Al medico eletto, se sarà stato negligente nell'obbedire, il Priore irrogherà una multa di trenta soldi; e se il Priore sarà stato negligente in questa incombenza incorrerà nella pena di uno scudo d'oro ».

Rubrica n. 19) *Intorno alle pene pecuniarie e alle multe da esigersi dal Tesoriere della Massarola e da custodirsi nell'interesse dell'Ordine dei medici.*

« Oltre a ciò il medesimo venerandissimo [Duca di Mantova Francesco Gonzaga] e gli Illustrissimi suoi Tutori con lo stesso Decreto [del 23 dicembre 1541] concessero che le pene e le multe che saranno casualmente inflitte secondo gli Statuti ora concessi, vengano esatte dagli Ufficiali Ducali e siano ricevute dal Tesoriere della Massarola; il quale sarà tenuto a dare conto particolareggiato delle somme riscosse e dovrà versare in contanti al Priore del Collegio il denaro di cui ogni volta vi sarà bisogno per gli usi correnti dello stesso Collegio o per opportune spese da farsi; i Tutori infatti ordinarono che quel denaro venga speso per usi vari e non per necessità individuali dei medici associati.

Noi, confermando, stabiliamo che quel denaro che si ricava, secondo i dettami dei nostri Statuti, dalle pene e dalle multe debba essere erogato, quando sarà necessario, a mezzo del detto Tesoriere, secondo un mandato del Priore, scritto per mano del Notaio, e sottoscritto dal Senatore che in quell'anno sarà il Patrocinatore del Collegio ».

Quanto previsto in questa rubrica fu concesso dai tutori di Francesco III Gonzaga con il citato decreto del 23 dicembre 1541, in risposta alla supplica pure citata del 2 luglio 1541, del Priore del Collegio dei medici Ludovico Panizza.

Rubrica n. 20) *Di coloro che possono esercitare la medicina in Città.*

« Nessuno, in questa nostra Città, potrà esercitare la medicina, prescrivere medicamenti o antidoti da prepararsi o proporre di prenderli se non sarà iscritto al Collegio dei medici o se non gli sarà stata concessa facoltà da Noi o dal Collegio. Sarà lecito invece a qualsivoglia medico o chirurgo teorico o pratico che estrae calcoli dalla vescica, qualora venga chiamato da Noi o da un nostro concittadino per curare qualche ammalato, a

sapere e della sua perizia, allo stesso modo che abbiamo ordinato di fare per gli altri, e dopo che sarà stato approvato con i voti richiesti potrà essere ammesso a curare qualsivoglia persona; dopo la consegna del diploma egli verserà al Notaio tre lire dei piccoli e al bidello sette soldi e mezzo, ed in seguito i collegiati non potranno rifiutarsi di accoglierlo come loro collega. Il suo nome infine sarà trascritto fra gli associati, non però fra i medici cristiani, ma in un elenco a parte con altri ebrei, se in precedenza ne saranno stati ammessi; ed a lui non sarà concesso alcun onore o privilegio del Collegio.

Se qualche ebreo pertanto, come abbiamo detto sopra, non approvato, oserà esercitare l'arte della medicina nella nostra Città e nel Nostro Dominio, incorrerà ogni volta, *ipso iure*, nella pena di venti scudi d'oro; e quella multa, esatta senza indugio dalle nostre guardie, sarà versata alla Massarola ».

Il medico ebreo, anche se cittadino mantovano, doveva essere raccomandato dal Duca e pagare una tassa più alta per essere iscritto al Collegio. Veniva iscritto in un elenco a parte insieme agli altri medici ebrei (si veda, in proposito, il documento n. 3), ma pur avendo gli stessi diritti professionali dei medici collegiati cristiani⁴⁷ non godeva degli onori e privilegi a questi ultimi concessi.

Rubrica n. 22) *Della tariffa da stabilirsi per i medici.*

« Sembra cosa giusta, anche per evitare contese, e perchè ad ognuno sia dato ciò che gli spetta, che sia esposta la tariffa stabilita per i medici; con ciò vogliamo dichiarare che i medici vengano soddisfatti in base ad essa qualora si disputi fra le parti, sia che i medici vengano defraudati della loro mercede da ingrati cittadini, sia che avari medici sfruttino i cittadini stessi. In verità, quanto ognuno vorrà dare in più al medico assiduo e diligente, non solo non lo proibiamo ma esortiamo piuttosto a dare largamente e generosamente, e così ai medici sia lecito scontare dalla loro mercede quanto vorranno; proibiamo tuttavia ai

portare e perchè si espongono ai calori estivi, ai venti e alle piogge molto di più dei loro colleghi della Città e dei borghi, vogliamo che venga duplicata la mercede che è stata fissata per i medici che curano in Città.

La stessa cosa vogliamo ed ordiniamo che sia osservata per i chirurghi ».

L'onorario spettante ai medici poteva essere diverso da quello previsto dagli Statuti, e da convenirsi fra le parti, soltanto se il paziente era forestiero, oppure se il malato voleva essere assistito notte e giorno o convocava diversi medici a consulto, o se il medico era chiamato a più di tremila passi di distanza dalla città. L'onorario era da pattuire anche con i nuclei numerosi, come conventi, ospedali, famiglie numerose e con la Corte del duca.

Tariffa e patteggiamenti erano contemplati anche dagli statuti dei medici di Milano; si vedano, ad esempio, quelli del 1396⁴⁸.

Rubrica n. 23) *Intorno al consulto chiesto al Collegio durante la malattia di un paziente.*

« Se per caso qualche persona, affetta da una grave malattia chiederà consulto a tutto quanto il Collegio, il Priore o Prefetto ordinerà agli associati che possono essere facilmente reperibili di riunirsi com'è d'uso; ad essi, disposti in seduta secondo l'ordine di iscrizione all'albo, il Priore descriverà la malattia che travaglia il paziente; i medici chiamati a consulto disputeranno diligentemente ed accuratamente in qual modo si dovrà curare quella malattia; e se il problema sembrerà richiedere ulteriore studio, rimandata la soluzione ad altro giorno, dopo aver approfondito l'argomento, i medici discuteranno di nuovo fra di loro sulla cura di quella malattia.

Le conclusioni alle quali saranno poi pervenuti i medici, scritte dal Notaio, sottoscritte dal Priore e sigillate col sigillo del Collegio, saranno consegnate a chi ha chiesto il consulto; il richiedente dovrà pagare venticinque scudi d'oro ai Collegiati,

volesse essere ammesso ad esercitare l'arte medica, e ciò fosse stato a lui permesso, per giuste ragioni, con Nostro decreto; osservate tutte le regole dette sopra intorno al concittadino e al suddito; il detto forestiero sarà ammesso ad esercitare subito dopo aver pagato una tassa doppia di quanto abbiamo sopra specificato. Se poi il richiedente, sia esso concittadino o suddito nostro sia esso forestiero, sarà giudicato non idoneo o immeritevole, sarà respinto con una ben formulata giustificazione.

Colui che è stato in tal modo respinto, se oserà curare degli ammalati contrariamente a queste nostre disposizioni, sarà multato, *ipso iure*, con cinque scudi d'oro se concittadino, con dieci se forestiero ogni qualvolta sarà riconosciuto colpevole ».

E' in parte una ripetizione delle rubriche 5 e 6. I medici forestieri che avessero voluto esercitare la professione fuori di città, erano ammessi all'esame soltanto se in possesso del consenso ducale e dietro il pagamento di una tassa doppia rispetto a quella che dovevano versare i medici mantovani. Si badi bene: la tassa ammontava soltanto al doppio di quella pagata dai non forestieri e non ai cento scudi d'oro richiesti ai medici forestieri che volevano esercitare in città. Il fatto che ai medici di campagna fosse riconosciuto il diritto della tariffa doppia rispetto a quella dei medici di città (si veda la rubrica 22) può essere spiegato, oltre che come ricompensa per il maggior disagio, anche come un incoraggiamento ad esercitare fuori dalla città: ciò sembra possa essere sostenuto anche in base alla constatazione della tassa di iscrizione al Collegio, assai minore, dovuta dai medici forestieri che volessero esercitare in campagna.

Rubrica n. 25) *Perchè i medici non curino sè stessi.*

« Poichè stimiamo azione molto rischiosa che una persona, travagliata da molesta infermità, curi sè stessa, stabiliamo che nessun medico, colpito da grave malattia, curi sè stesso o prepari per sè qualche medicina; ma ordiniamo che egli debba ricorrere ad altro medico che lo curi ».

legi dei quali abbiamo in precedenza dichiarato debbano godere le persone, le vesti, i libri e i cavalli dei medici ».

Non abbiamo trovato, fra i documenti, il ruolo o catalogo dei chirurghi iscritti al Collegio medico di Mantova.

Anche a Torino i chirurghi erano ammessi al Collegio con minori spese e solennità⁴⁹.

Rubrica n. 27) *Dei chirurghi empirici.*

« Posto che esista anche un solo chirurgo empirico, egli potrà esercitare il metodo pratico di medicare solamente a condizione che abbia sostenuto l'esame con il Priore e i Seniori con un paterno colloquio dopo che, ovviamente, il Prefetto avrà chiamati i due Seniori e alcuni chirurghi delle due specie, presenti in sede, ad assistere all'esame e dopo che l'interessato avrà versati settanta soldi dei piccoli al Collegio, sette e mezzo al notaio e cinque al bidello. Se sarà ammesso, il suo nome sarà iscritto nel ruolo dei chirurghi empirici. Egli tuttavia sarà tenuto ad osservare i regolamenti dettati dal Priore, entro i quali dovrà contenersi, sotto la pena di sei lire ogni volta che sarà caduto in contravvenzione ».

Fra i documenti non abbiamo rinvenuto il ruolo o catalogo dei chirurghi empirici, e nemmeno quello dei chirurghi ebrei, di cui si parla alla rubrica successiva.

Rubrica n. 28) *Del chirurgo ebreo.*

« Come abbiamo permesso ai medici ebrei di esercitare in determinate condizioni, così anche ai chirurghi vogliamo concedere la facoltà di esercitare la loro arte ma con le stesse eccezioni che abbiamo posto per i medici. Tuttavia chi, dopo aver sostenuto l'esame come abbiamo detto per i chirurghi cristiani, sarà ritenuto idoneo ed approvato dal Collegio, pagherà in contanti trenta soldi al Priore, venti soldi ad ognuno dei due Se-

Al medesimo chirurgo sarà anche lecito prendere accordi in quei casi nei quali abbiamo precedentemente dichiarato essere lecito per i medici di Città; ed anche nel caso che la malattia sia seguita per più di quindici giorni.

In questo caso tuttavia gli accordi devono essere stabiliti col consenso e alla presenza del Prefetto, il quale si sforzerà di comporre i dissensi fra le parti, come a lui sembrerà giusto, tenuto conto della gravità della malattia, dell'indole del paziente e della perizia dello stesso chirurgo, sia esso scientifico sia esso empirico.

In tutti i casi contemplati l'onorario del chirurgo empirico sarà sempre la metà di quello dovuto al chirurgo scientifico. Si potranno pure concludere accordi negli stessi casi nei quali abbiamo precedentemente dichiarato essere lecito per i chirurghi scientifici o teorici ».

L'onorario del chirurgo corrispondeva alla metà di quello del medico (si veda la rubrica 22); l'onorario del chirurgo empirico era sempre la metà di quello spettante al chirurgo teorico.

Rubrica n. 30) *Intorno all'anatomia da farsi ogni anno.*

« Riteniamo che la conoscenza dell'anatomia giovi non solo ai chirurghi ma anche ai medici; esortiamo perciò i medici affinché chiedano, ogni anno, ai nostri magistrati il cadavere di una persona giustiziata per qualche grave delitto; e fatta la completa dissezione del cadavere da mano esperta, lo esaminino poi minuziosamente.

I medici, successivamente, avranno cura che quel cadavere non manchi delle dovute esequie e di una sepoltura cristiana; le esequie saranno fatte a spese del Collegio e il corpo sarà inumato ».

Disposizioni riguardanti l'anatomia si trovano anche in altri statuti. A Milano⁵¹ l'esercitazione di anatomia era obbligatoria una volta all'anno; a Pavia il Podestà forniva al collegio

la mentalità magica assai diffusa. Il letterato ed erudito Tomaso Garzoni da Bagnacavallo (1549-1589) scriveva che ai suoi tempi il numero e le specie di quelli che « con varie arti et inganni illudono le menti del popolazzo » erano cresciute « a guisa della mal'herba in modo che per ogni città, per ogni terra, per ogni piazza non si vede altro che ceretani o cantimbanchi »⁵⁴.

Anche nelle altre città i ciarlatani potevano vendere i loro prodotti soltanto se in possesso di una patente rilasciata, a pagamento, dall'autorità competente⁵⁵.

Il documento n. 9 è l'atto di concessione (2 agosto 1577), da parte del Priore del Collegio medico mantovano, di licenza a tale Bartholomeo Venzer di poter vendere per la città e dominio di Mantova la « Radice Angelica »⁵⁶.

L. Carnevali ha riportato due ordinanze (5 settembre 1590 e 28 settembre 1591) in forza delle quali i ciarlatani furono cacciati da Mantova⁵⁷.

Rubrica n. 32) *Degli aromatarì che compongono medicamenti ovvero degli speziali.*

« Non stimeremmo, o certamente non stimeremmo abbastanza, ciò che è stato fatto, dopo aver approvato i precedenti principii fondamentali, se non stabilissimo le loro norme anche per quegli aromatarì che compongono medicamenti e che Noi chiamiamo speziali.

Stabiliamo pertanto che nessuno d'ora in avanti, nella Città e nel nostro Ducato di Mantova, osi aprire o possedere una bottega di medicinali nè mettere in vendita prodotti che abbiano attinenza coi medicamenti, se non colui che o era già stato approvato oppure colui che, in seguito, sarà giudicato degno di ottenere un incarico di tanta responsabilità dopo essere stato interrogato dal Prefetto del Collegio dei Medici, presenti almeno due Seniori, e tenuta col Priore stesso un'attenta conversazione scientifica intorno a ciò che concerne la spezieria e dopo aver pagati in contanti venti soldi dei piccoli al Priore, quindici ai Seniori presenti, dieci al Notaio e cinque al bidello; inoltre

tidoti da somministrare separatamente.

Nessun speziale potrà confezionare i grandi e nobili antidoti se non sarà presente il Prefetto del Collegio dei medici oppure un suo sostituto; chè se poi confezionerà in modo diverso, ogni volta che contravverrà sarà multato di quaranta soldi dei piccoli.

Nessun speziale poi potrà curare qualche ammalato; non potrà curare nessuna malattia, non potrà recarsi, secondo l'usanza dei medici, in casa di un infermo, non potrà esaminare l'urina, non potrà sentire le pulsazioni delle arterie, non potrà giudicare dai sintomi e dalle cause la natura della malattia o ciò che sembrerà giusto fare, non potrà prescrivere nulla sul da farsi, non potrà ordinare o preparare alcun medicamento sotto la pena di cinque scudi d'oro ogni volta che avrà contravvenuto, dei quali metà andrà all'accusatore e l'altra metà all'Ordine dei Medici.

Nessuno infine potrà preparare medicamenti se non ordinati da coloro ai quali, secondo i nostri regolamenti, sarà lecito esercitare l'arte della medicina. E a questo proposito se la prescrizione sarà fatta da persona forestiera o addirittura non conosciuta, allora lo speziale parlerà della cosa con qualcuno dei medici collegiati per ottenere il suo consiglio; se costui approverà ciò che è stato ordinato dal medico forestiero, allora lo speziale avrà cura di preparare diligentemente il medicamento, e se trasgredirà incorrerà nella pena di uno scudo d'oro. E perchè nessuno possa avanzare a sua scusante l'ignoranza degli ordinamenti, vogliamo che i medici, nelle loro prescrizioni di medicine e di medicamenti, sottoscrivano la ragione per la quale devono essere preparati, premettendo il nome del paziente e quindi si sottoscrivano col loro nome e cognome in modo leggibile. Il medico che farà diversamente incorrerà nella pena di venti soldi dei piccoli ogni volta che trasgredirà.

E perchè gli speziali tengano nel debito onore i medici, stabiliamo che nessun speziale arrechi offesa, con atti o con parole, ad alcuno dei medici iscritti ed ammessi ma lo rispetti come si conviene; altrimenti se arrecherà offesa, sarà privato della licenza di confezionare e di vendere medicamenti con l'aggiunta

vese, il libro delle ricette magistrali approvate dal collegio dei medici ⁶⁴.

I farmacisti operanti in campagna e già approvati potevano giurare nelle mani del podestà, commissario o vicario del luogo; il relativo atto notarile dell'avvenuto giuramento doveva essere trasmesso al Priore del collegio dei medici; si veda in proposito il documento n. 11. Il documento n. 12 è, invece, una patente o licenza rilasciata nel 1571 al farmacista Carlo Persia Biserii dichiarato idoneo all'esercizio della professione ⁶⁵.

Anche a Mantova nessun speciale poteva preparare i grandi e nobili antidoti se non era presente il priore dei medici od un suo sostituto.

Secondo il *Codex Statutorum veterum mediolanensis* (1351) era vietata la preparazione di medicinali composti, quali teriaca, elettuari in genere, trifora, jera picra, senza il controllo e l'approvazione dei medici delegati; il divieto era rivolto a tutti e non specificatamente agli speciali; lo stesso divieto era contenuto negli Statuti del Collegio dei fisici del 1396 e negli statuti comunali del 1502 ⁶⁶.

Gli speciali non potevano, pena una multa più cospicua, esercitare l'arte medica: visitare, fare l'uroscopia ⁶⁷, rilevare il polso, giudicare dai sintomi e dalle cause la natura del male, prescrivere cure ⁶⁸. Gli speciali non potevano neppure preparare medicamenti che non fossero stati prescritti da medici appartenenti al Collegio di Mantova.

I medici erano tenuti nelle loro prescrizioni a scrivere le ragioni per cui i medicamenti dovevano essere preparati, premettendo il nome del paziente ed apponendo la loro firma; altrimenti erano puniti con una multa che, però, era inferiore a quella prevista per le infrazioni commesse dagli speciali. Questi ultimi, in definitiva, erano considerati in sottordine: ai medici dovevano rispetto e non potevano recare offesa, pena la privazione della licenza d'esercizio professionale e la denuncia al giudice per offese.

Rubrica n. 33) *Provvedimenti da adottarsi perchè le medicine e i farmaci siano composti con buoni*

Lo speciale dunque sarà tenuto, sotto le pene ricordate, a gettar via i medicinali avariati secondo quanto promise nel giuramento, e non potrà quindi usare di essi per curare i corpi umani affinchè non possano arrecar danno durante la malattia dei pazienti.

A questo proposito, se lo speciale si rifiuterà di ammettere nella sua bottega le persone elette per visitare e per perquisire, incorrerà, nel medesimo istante, nella pena di dieci scudi d'oro; e nonostante ciò, in forza del diritto, sarà costretto ad obbedire per mezzo del Senatore, in quell'anno Giudice del Collegio, per mezzo dei funzionari e delle guardie, in presenza del Priore o di un'altra persona fra gli eletti [della terna].

Se poi qualche municipio o fortezza o paese [del Nostro Ducato] dove esiste una bottega di spezieria, chiederà agli eletti di visitare le loro botteghe, gli stessi o altri due aggiunti dai Seniori, dovranno recarsi colà per assumersi il compito dei richiedenti e (come è stato detto più sopra) dovranno perquisire e fare tutto ciò che è stato detto per le botteghe della Città. Gli eletti poi, di cui sopra, se non avranno condotto a termine i loro stretti doveri, mancando un fondato impedimento che dovranno provare al Priore e ai due Seniori, saranno multati singolarmente ad uno scudo e mezzo.

E perchè non vengano lasciate senza ispezione le botteghe degli speciali annualmente eletti, stabiliamo che colui che è stato nominato estimatore (come diremo più sotto), se non sarà, per fondate ragioni, di suspicione per i suddetti speciali per la perquisizione delle loro botteghe, egli con i sopradetti medici eletti visiterà e perquisirà le botteghe degli speciali eletti e dovrà portare a termine tutte quelle incombenze che abbiamo stabilito essere da eseguirsi dagli stessi speciali eletti nelle botteghe di tutti gli altri colleghi. Che se poi l'estimatore sarà ritenuto sospetto, allora dal Priore e dai Seniori ne sarà eletto un altro che fungerà per quell'ufficio ».

I documenti 4 e 5 sono verbali delle sedute del Collegio dei medici di Mantova del 3 gennaio 1577 e del 3 gennaio 1585, durante le quali, come al solito, furono nominati i medici ed i far-

di; se sarà stata invece inferiore, sarà di cinque soldi. Per il secondo estimatore invero il compenso sarà di quindici soldi se la stima avrà superato il valore di dieci scudi e sarà di dieci soldi qualora la stima sarà stata inferiore. Per il terzo estimatore infine il compenso sarà di venti soldi se la stima avrà superato i dieci scudi e sarà di quindici soldi qualora la stima sarà stata inferiore.

E per di più vogliamo, con la pienezza della nostra potestà che pubblicamente esercitiamo in questa nostra Città e Ducato di Mantova, che questi nostri Statuti abbiano e conservino continuamente forza di legge; li consegnamo a decoro della Città, per la sicurezza e la salute dei cittadini.

L'Ordine dei Medici per decoro e dignità degli stessi medici quanto per loro determinazione, il Senato per propria deliberazione, Noi per prudenza e diligente attenzione abbiamo potuto giungere a questi Statuti; crediamo di aver preso sufficienti misure con l'aver tolto di mezzo il sudiciume, con l'aver allontanati i malanni, con l'aver concesso leggi particolari ed ottimi precetti, con l'aver proibite parecchie cose; tuttavia non ignoriamo che il tempo e la pratica delle cose sono soliti mostrare molte lacune che in un primo momento non si potevano nemmeno supporre.

Ed essendo perciò giusto che le leggi umane mutino secondo i tempi, concediamo facoltà all'Ordine e Collegio dei medici e agli stessi medici, con la nostra potestà, autorità e consenso che, se l'Ordine convocato dal Priore col consiglio di quattro Seniori riterrà opportuno aggiungere o moderare o emendare qualcosa in questi nostri Statuti, lo possa fare, con l'intervento e il consenso del Senato in carica.

Ciò che sarà così aggiunto, moderato ed emendato sarà verbalizzato presso il Senato e poi trasmesso e registrato presso la Nostra Cancelleria, e se sarà stato redatto nel modo sopra indicato, sarà da Noi ritenuto valido.

Annulliamo pertanto, con la pienezza della nostra potestà, qualsiasi disposizione di legge contraria a quanto abbiamo sopra decretato in quanto contraria e in qualsiasi modo contraria; e se per caso, in futuro, ve ne potessero essere di contrarie,

lernitano, vissuto nel XII Secolo. E', però, in epoca rinascimentale che questa legislazione si rafforza con il contemporaneo approntamento di strumenti adatti, tra i quali, appunto, le farmacopee ufficiali e gli statuti dei collegi dei medici. A questi ultimi, anche a quello mantovano, erano demandati compiti di sorveglianza sull'abilitazione alla professione medica e alle professioni collaterali di chirurgo e di speziale, di ispezione e di controllo delle spezierie, per accertare se erano osservate le norme in materia di prezzi, di conservazione e di composizione dei medicinali. Questi, nello stato mantovano, dovevano essere confezionati, come già detto, secondo i dettami forniti soprattutto dalla farmacopea approntata allo scopo dal collegio dei medici di Mantova. Essa fu una delle prime farmacopee italiane, seconda soltanto al *Nuovo receptario* fiorentino del 1498, e fra le prime europee: fu preceduta dal *Dispensatorium pharmacopolarum* compilato nel 1546 da Valerius Cordus per la città di Norimberga. La farmacopea mantovana, come quelle compilate dai collegi dei medici di altre unità politiche (Bologna, Bergamo, Roma, ecc.), oltre che dettare norme precise per la preparazione dei medicinali, aveva lo scopo di porre gli speciali sotto un controllo più efficace da parte della classe medica e di combattere l'abuso sia dei ciarlatani che dei farmacisti, entrambi severamente sorvegliati dal collegio dei medici.

Come scrive G. Olmi⁷⁵, con il consolidarsi dello stato e con l'accentramento del potere politico, in epoca rinascimentale, si afferma la volontà di superare le strutture medioevali, le varie autonomie e corporazioni con i loro diritti e privilegi; anche la salute pubblica diviene uno dei tanti settori d'intervento da parte del potere centrale. Con appropriate disposizioni e con l'istituzione di organi, quali i collegi dei medici, si ha cura di creare una classe medica privilegiata, ma anche responsabile ed efficiente. A questa classe, che aspira a diventare la più preparata scientificamente, si affida il compito di controllare la salute pubblica.

- 12) Ne abbiamo rinvenuto una copia in: ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Archivio Gonzaga*, Serie Z, busta n. 3717; l'opuscolo a stampa reca la data 30 aprile 1722; si veda la pagina 6.
- 13) A. BOTTERO, art. cit., p. 79.
- 14) L. BELLONI, op. cit., p. 610.
- 15) A. PINETTI, *Ricerche storiche sulla sanità pubblica in Bergamo (sec. XIII-XVIII)*, Bergamo, 1900, pp. 26-27.
- 16) P. BORDONI, op. cit., p. 1031.
- 17) L. BELLONI, op. cit., p. 607.
- 18) A. BOTTERO, art. cit., p. 77.
- 19) G. ARUCH SCARAVAGLIO, voce *Guanti*, in *Enciclopedia italiana*, vol. XVIII, Roma, 1951, p. 15.
- 20) A. BOTTERO, art. cit., p. 80.
- 21) P. BORDONI, op. cit., nota 9, p. 1030.
- 22) F. GABOTTO, *Sulla condizione della medicina pubblica e privata in Piemonte prima del 1500*, in *Archivio per le scienze mediche*, vol. XXI, n. 14, 1897, p. 371.
- 23) A. SAMPALMIERI, *Gli statuti del collegio medico di Roma del 1642*, in *Miscellanea n. 17*, Roma, 1968, pp. 165-174.
- 24) ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, Fondo della Magistratura Sanitaria antica, busta n. 22.
- 25) ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, Fondo della Magistratura Sanitaria antica, busta n. 1.
- 26) A. PINETTI, op. cit., p. 29.
- 27) ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, opuscolo a stampa datato 30 aprile 1722 cit., pp. 1-6.
- 28) A. BOTTERO, art. cit., p. 90.
- 29) A. CASTIGLIONI, *Storia della medicina*, Milano, 1936, p. 423 e sgg.
- 30) P. DELAUNAY, *La vie médicale aux XVI, XVII, XVIII siècles*, Paris, 1935, p. 345 e pg. 352.
- 31) A. BOTTERO, art. cit., p. 83; L. BELLONI, op. cit., p. 609.
- 32) P. DA PONTE, *Cenni e notizie sullo statuto del collegio dei medici bresciani del sec. XVI*, Brescia, 1876.
- 33) Si apprende da L. MAZZOLDI, vol. II cit., p. 435, che, secondo gli statuti di Mantova riformati da Francesco Gonzaga, IV Capitano, due medici dovevano tenere un corso di pubbliche letture in logica e in filosofia.
- 34) A. BOTTERO, art. cit., p. 81; L. BELLONI, op. cit., pp. 608-609.
- 35) P. DA PONTE, op. cit.; P. BORDONI, op. cit., p. 1031.

- 55) A. BERTOLOTI ha pubblicato un elenco delle patenti concesse, nel '500, dall'ufficio del protomedico generale del collegio medico di Roma ad empirici, ciarlatani, ciurmatori, ne *La medicina, chirurgia e farmacia in Roma nel secolo XVI*, Roma, 1886.
- 56) Nell'ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA abbiamo rinvenuto anche una una licenza concessa nel 1662 a certo Santino Santini detto il Todesco per vendere certi « oglii... et altri secreti che servono per varie infirmità ». Da un sunto a stampa dei detti « secreti » si apprende che con essi si potevano curare « il fuoco sacro detto volatico, il mal caduco... e far belle le donne vecchie e rapite acio paiano giovene di quindici anni » (Fondo della *Magistratura sanitaria antica*, busta n. 5).
Fra le carte del 1684 abbiamo trovato una stampa dal titolo « Modo di adoperare le Pillole angeliche, quali servano per conservare la salute, dispensate solo da me Andrea Poli detto l'Indiano », in Milano per Federico Francesco Maietta, s.d. (Fondo della *Magistratura sanitaria antica*, busta numero 8).
- 57) L. CARNEVALI, *Igiene e annona, medici e farmacisti a Mantova prima del 1700*, in *Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova*, 1882-1884, pagina 81.
- 58) C. MASINO, G. OSTINO, L. ROSSI, C. RUBIOLA, *Disposizioni sull'arte degli speciali in Milano contenute negli statuti comunali e del collegio dei fisici*, estratto da *La farmacia nuova*, n. 7, 1967.
- 59) C. D'ARCO, op. cit., p. 76.
- 60) E. BESTA, *Fonti: legislazione, scienza giuridica*, in *Storia del diritto italiano*, Vol. I, parte II, Milano, 1925, p. 693.
P.S. - Il presente lavoro è stato consegnato per la pubblicazione sul finire del 1974; dopo tale data e precisamente nell'agosto del 1975 è apparso sull'Archivio Storico Lombardo - Serie IX - vol. X - fasc. I, III, pp. 255-272 lo studio di G. Ostino e O. Masino: *Gli Statuti del Collegio degli Speciali di Mantova del 1401*. La pubblicazione del presente nostro lavoro ci offre l'opportunità di segnalarlo.
- 61) Si rimanda alla comunicazione di A. ZANCA, *Rilievi recenti circa l'anno di pubblicazione (1558) ed il carattere di ufficialità della farmacopea mantovana* al Convegno Mantova e i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento, Mantova, 6-8 ottobre 1974.
- 62) Il medico arabo MESUE JUNIOR, morto nel 1015 circa, scrisse parecchie opere fra cui *Grabadin medicinarum particularium* che influenzò notevolmente la medicina e la farmacia europee e fu tra i primi libri stampati; formule di medicamenti attribuiti a Mesuè junior erano presenti, numerose, nei ricettari dell'epoca.
- 63) DIOSCORIDE, medico greco vissuto nel I secolo d.C., è considerato il fondatore della farmacologia: il suo trattato di materia medica fu tradotto molte volte nelle varie lingue e commentato da vari autori; il commento più noto è, senza dubbio, quello del medico e naturalista senese PIETRO ANDREA MATTIOLI (1501-1577), commento che ebbe un gran numero di edizioni italiane, latine, francesi, tedesche, ceche a partire dal 1544; una delle prime edizioni è *Il Dioscoride dell'eccellente dottor medico M.P. Andrea Matthioli da Siena...*, in Mantova appresso Jacomo Roffinello, 1549. Si veda

tiva al medico uroscopo. Una scena d'uroscopia si trova affrescata nell'appartamento della grotta nel Palazzo del Te di Mantova; si veda di A. ZANCA *Su di un poco noto affresco mantovano di argomento medico*, in *Mantova medica*, n. 8, 1966.

- 68) Si vedano i verbali degli interrogatori di testimoni e di farmacisti colti nell'esercizio abusivo della professione medica: ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, Fondo della *Magistratura Sanitaria antica*, busta n. 1.
- 69) ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, Fondo della *Magistratura Sanitaria Antica*, busta n. 1. Nella stessa sede si trovano altri verbali di sedute del Collegio dei medici con nomine delle commissioni ispettive, relative agli anni 1565, 1566, 1568, 1569, 1570, 1574, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594.
- 70) A. BOTTERO, art. cit., pp. 86-87.
- 71) A. SAMPALMIERI, art. cit.
- 72) P. DELAUNAY, op. cit., p. 337.
- 73) A. BOTTERO, art. cit., p. 87.
- 74) C. MASINO e COLLABORATORI, estratto cit., p. 8.
- 75) GIUSEPPE OLMI, *Farmacopea antica e medicina moderna...*, in corso di pubblicazione su *Physis*. Sentiamo il dovere di ringraziare il prof. G. Olmi, dell'Università di Trento, per averci permesso di leggere in anteprima il suo notevole articolo.

Ringraziamo la Direttrice dell'Archivio di Stato di Mantova, Prof. Adele Bellù e la Sig.na Anna Maria Lorenzoni per la gentile assistenza prestataci durante la nostra frequenza presso la Sala di Studio di quell'Istituto.

Dobbiamo pure un ringraziamento a Mons. Antonio Tassi e al Dott. Don Giancarlo Manzoli per alcuni chiarimenti in materia religiosa.

APPENDICE DI DOCUMENTI

DOCUMENTO N. 1

Supplica del Priore dei medici per la riforma degli Statuti del Collegio (anno 1541).

Alle Reverendissime e Illustrissime Signorie Vostre

Espone il fedelissimo suo servo il Priore dil venerando Collegio di Medici di Mantova Lodovico Panizza e a nome dil prefato Collegio come nelli loro Statutti hanno uno Statutto di puotere agiongere e sminuire con participatione e consenso dil Eccellentissimo e Sapientissimo Senato di Vostre Illustrissime Signorie. E perchè vorriano rimuovere ogni dubbio, desideraria il prefato Esponente chiarire alchuni Capitoli pertinenti alli Speciari et moderare alchune pene imposte et alli Medici et alli Speciari divulgendole al prefato Collegio come in l'altre Cittadi fassi.

Pertanto supplica a Vostre Signorie voglian comettere al prefato Senato che, intese le ragioni sue, facciano uno Capitolo per il quale se rimovi ogni dubbio e differentia, servato sempre l'honore e Reverentia d'Esso Collegio et la publica utilidade di questa Patria.

Appresso per fare che si servino ditte leggi e Statutti dil prefato Collegio, supplica il prefato Priore a Vostre Illustrissime Signorie gli diano uno Judice Particolare il quale habbia assoluta facultate di provvedere che si servino ditti Statutti et punire gli delinquenti.

Supplica anchora che attento le fatiche continue quale fanno e faranno a beneficio pubblico, quelle se degnino concedergli qualche Immunità, cosa che le leggi Imperiali hebbero in molta considerazione, preservandoli da Hospitalitati e da Gravezze straordinarie; et oltre il publico comodo dil Stato di Vostre Illustrissime Signorie di due Letture quale esso Collegio intende mantenere, una in Logica, l'altra in philosophia: però supplica Vostre Signorie a provvedere di qualche provisione alli Lettori come il Justo e honesto vole et acciò più volentieri si affatichano a tal Honorata Impresa. Il che ottenendo come spera, l'harrà per singolare gratia da Vostre Illustrissime Signorie, alle quali bascia le mani.

Expedita iam ij (2) Julij 1541 (di altra mano)

Porrigenda (stessa mano del docum.)

provenientem attendentes ad hoc deveniendum duximus. Atque ita tentore presentis Decreti, vigore nostri arbitrij absolutaeque potestatis qua uti Tutores publice fungimur in hac Civitate Mantuae totoque eius Dominio, Ducatu et Districtu, ex certa quoque nostri scientia et animo bene deliberato, dictorum Collegij medicorum institutionem sub Illustrissimo et Excellentissimo fratre et coniuge nostro felicitis memoriae factam licet nullo apparentem Decreto confirmantes et approbantes prefato Medicorum Collegio concedimus quod quantum ad primam petitionem de reformandis nonnullis statutis ad ipsorum artem spectantibus cum poenarum moderatione libere, licite et impune id facere possint et valeant. Cum participatione tamen Magnificorum Dominorum Consiliariorum ducalium qui omnibus circa hoc agendis interveniant consensumque suum praestent quae quidem, Statuta modo quo supra reformanda ex nunc prout ex tunc approbamus, ratificamus et confirmamus ita ut cum reformata fuerint modo quo superius dictum est eam vim habeant et observari debeant ut si reformata fuissent ante praesens hoc nostrum Decretum. Quoad iudicem autem eis assignandum volumus et decernimus quod singulis annis iudex sit unus ex prefatis Dominis Consiliarijs ducalibus iuxta ipsorum ordinem, primo videlicet loco Magnus Dominus Hieronimus Lucensis, secundo autem Magnus Dominus Nazarius Scopulus, tertio vero Magnus Dominus Carolus Malatesta qui per orbem redeundo ordine servato tam ipsi quam qui pro tempore consiliarii erunt iustitiam ipsi Collegio medicorum suo quisque anno administrent.

Quoad poenas vero procedatur et fiant executiones per officiales ducales ad quos spectat et de exactis teneatur particulariter computum per Massarolum qui pecunias inde perceptas quotienscumque opus fuerit Domino Priori dicti Collegij numerare debeat expendendas in ijs quae oportuerit pro communi aliquo ipsius Collegij opere aut impensa occurrenti in talibus enim eas expendi volumus, non autem converti in particularem dictorum medicorum usum. Quoad quartam autem petitionem de immunitate hospitiorum et exemptione in adventu gentium volumus et decernimus quod si per officiales ducales deligentur hospitia dictorum medicorum domus immunes omnino et libere ac exemptae sint. Sin autem Caesaris Ministrorum hoc onus fuerit, tales ministri rogentur per officiales ducales ad id cum caesareis deputandos ut eas pariter immunes relinquunt. Quantum ad ultimam de immunitate ipsis concedenda in extraordinarijs speramus nihil oneris preterquam quod ordinarium sit imponendum esse quod si quo casu acciderit ut extraordinarium aliquod imponatur, tunc impositionis causa considerata habitaque convenienti meritorum dictorum Medicorum ratione, mature quod expediet decernemus. Quo quidem omnia et singula sic ut supra de auctoritate et

[illegible]

*Decreto del 23 dicembre 1541 a favore del Collegio dei medici di Mantova.
(Archivio di Stato di Mantova - Fondo Gonzaga, Libro dei Decreti n. 41,
cc. 227r.-228r.).*

- Doctor Antonius Pedocha, admissus fuit die Martis 15 Decembris 1545 vigore mandati Illustrissimorum Dominorum Tutorum Illustrissimi Domini Nostri Ducis Mantuae.
Datum die ultimo Februarij 1545 penes me Sigismundum Donesmontem, Notarium.*
- Doctor Thimoteus Ursinas Bertoldus, qui postea fuit creatus Eques et Comes a Summo Pontifice Pio Quarto ut ex litteris Sanctae Sedis, datis sub die 23 Martij MDLXII.*
- Doctor Achates Fiera*
Doctor Franciscus Bonoldus
Doctor Marcellus Frambertus
Doctor Camillus Tiriaca
Doctor Carolus Cerutus
Doctor Augustinus a Valle
Doctor Raphael Copinus
- Doctor Paulus de Polis, admissus fuit iuxta continentiam rogatus per me Joannem Bartholomeum de Ursis facti sub die martis ultimo Maij 1552.*
- Doctor Federicus Pendasius, in Gimnasio Patavino publice philosophiam ordinariam docens.*
- Doctor Galeatius Burgofortus*
Doctor Fabius Faronus
- Doctor Franciscus Premula, sub die sabbati undecimo Maij MDLV.*
- Doctor Joseph Ragnius, suo loco restitutus vigore Decreti sub die sexto Aprilis anni 1576.*
- Doctor Curcius Lanzonus*
Doctor Dionisius Tertius Penatius
Doctor Antonius Provenzalus, sub die Jovis primo Octobris MDLVI.
Doctor Federicus Faganus, sub die tertia Martij MDLVIII.
- Doctor Caesar Ripa*
Doctor Joannes de Gazio
Doctor Paulus Magnus
- Doctor Aurelius Comes, suo loco restitutus vigore Decreti Ducalis.*
Doctor Franciscus Faronus, die 18 Maij 1560 me Petro Luca Gorno, Notario.
- Doctor Marcellus Donatus, Eques die 12 octobris 1560 me Petro Luca, supradicto Notario.*

- Doctor Joannes Pomponatius, die 22 aprilis 1583, me Attilio praedicto.*
- Doctor Flaminius de Evolis, die sexto Martij 1587, Attilio supradicto.*
- Doctor Hercules de Porcharijs, die XVIII Junij 1588, me praedicto Attilio.*
- Doctor Alexander de Cheffis, die 26 augusti 1588, me supradicto Attilio.*
- Doctor Joannes Baptista de Luchinis, die 18 aprilis 1589, me Attilio dicto.*
- Doctor Bonifatius Granata, die 7 mensis Januarij 1592.*
- Doctor Julius Caesar Tartaleonus, die 8 mensis praedicti 1592, me Francisco Susano.*
- Doctor Ludovicus Manentus, die 20 Julij 1593, me Francisco praedicto.*
- Doctor Aurelius Anselmus, die 21 Julij 1593, me antedicto notario.*
- Doctor Joannes Montius, die 21 supradictis, me notario et cancellario.*
- Doctor Federicus de Bruschi, die 21 Julij 1594, me Francisco Susano.*
- Doctor Paulus Mocianica, die 29 Julij 1594.*
- Doctor Alexander Gallus, die penultima decembris 1596, me Susano Notario.*
- Doctor Andreas Zaita, die 7 Junij 1597, me antedicto Susano.*
- Doctor Ludovicus Riccius, die sabbati 30 Augusti 1597, me Susano.*
- Doctor Franciscus Bruschi, die 13 Novembris 1597, me Susano Notario.*
- Doctor Jacobus Ferrarius, die 19 Novembris 1599, Susano Notario.*
- Doctor Vincentius Tonolus, die XIII Maij 1602, antedicto Francisco Susano.*
- Doctor Joannes Petrus Guadagnus, die Jovis 20 Junij 1602, me Francisco Susano.*
- Doctor Camillus Bonaghisi, die 29 Maij 1604, me antedicto Susano.*
- Doctor Joannes Binasius, die praedicta 29 Maij 1604, Susano supradicto.*
- Doctor Alexander Cagionus, die 5 septembris 1606, me Francisco Susano Notario.*
- Doctor Theodosius Longus, die 7 novembris 1607, per antedictum Susanum.*

simis Dominis Marchione Joanne Sigismundo Gonzaga, Comite Alexandro Strigio, Comite Aenea Magnano et Hyeronimo Parma, vivae vocis oraculo mihi infrascripto iniunxit ut stabiliatur et stabilitum esse censeatur Collegium Medicorum Mantuae et convocetur, hoc ordine servato, ut Originarij Medici in Accademia Mantuana laureati coeteris iuxta illorum doctoratum praeponantur, deinde Doctor Joannes Antonius Zacchius in Collegiatorum serie admittatur et admissus esse censeatur absque ullo examine aut solutione et opst Originarios infrascriptos numeretur atque in Matrícula describatur, ita eius Serenissima Celsitudine disponente et mandante ob causas magnas ipsi Celsitudini Serenissime notas; Coeteri vero, qui in hac Civitate medicinam faciunt compareant et examen subeant servatis omnino servandis in eiusdem Collegij Statutis et Privilegijs contentis ad quae habeatur relatio, et ita etcetera.

Comes Franciscus Bruschius.

*Doctor Maximilianus Monteverdus
Doctor Jacobus Clavius Gallus
Doctor Laurentius Placentia
Doctor Federicus Tosinus
Doctor Ludovicus Zuccus
Doctor Joannes Antonius Zuccus*

Doctor Joannes Baptista Spontonus, die 23 Novembris 1633 fuit admissus et receptus, me Jacobo Philippo Lucino Notario et Cancellario rogato.

Factum fuit litigium maximum ob praecedentiae causam; extant scripturae apud Egregium Jacobum Philippum, Notarium et Cancellarium tunc temporis; quod tandem sancitum fuit Decreto Serenissimi Ducis, ut singuli Doctores prout sua laurea antiquiores alijs se ostentent sedeant in Collegio. Hinc servatus fuit talis ordo sequenter adotatus.

Anno Domini 1634 et 1635.

Post litigij fremitum:

*Mantuanaeque vastationis insignia relictæ
Annuate Serenissimo Carolo Primo Dei gratia
Mantuae, Montisferrati, Nivernensium, Meduanij, Retel,
Duce optimo imperante.*

Collegiatorum norma haec fuit rescripta octavo Maij Anno salutis MDCXXXV.

Doctor Maximilianus Monteverdus

- Doctor Joannes Maria de Fé seu Fides, Medulensis, die 23 Julij 1593, Susano Notario.*
- Doctor Antonius Sedazarius, in Caneto, die 3 Maij 1594, Francisco Susano.*
- Doctor Petrus de Ceno, Medulensis, die 2 decembris 1616, Camillo Scardua.*
- Doctor Caesar Parma, ex loco Riperij, 12 Maij 1617, me dicto cancellario.*
- Doctor Joannes de Malijs, Guastalensis, 20 novembris 1621, me Camillo dicto.*
- Doctor Laurentius Licianus, de Civitate Burgi Sancti Donini, 30 Maij 1623, dicto.*
- Doctor Joannes Ciconea, Ferrariensis Lector, 21 novembris 1623, me Scardua.*
- Doctor Franciscus Bonettus, Leniacensis, 10 Junij 1624, me Scardua dicto.*
- Doctor Quirinus Corghus, Corrigiensis 2 Octobris 1625, me cancellario dicto.*
- Doctor Joannes Baptista de Marzolis, Mirandulensis, 23 Aprilis 1627, Ladino Notario.*
- Doctor Julius Caesar Sorbolus, die 7 decembris 1637, Francisco Solcio notario et cancellario.*
- Doctor Joseph Baroccus, Fermanus XI Lulij 1642, Solcio Cancellario.*
- Doctor Ascanius Manfredinus, Mutinensis XIII decembris 1645, dicto Solcio Notario.*
- Doctor Vincentius Gambettus, ex loco Voltae die...*
- Doctor Vincentius Bellanus, eiusdem loci Voltae 20 Julij 1663, Nicolao Ferrario, rogato.*
- Doctor Joannes Antonius de Picchis, ex Sermedo, 10 decembris 1663, Ferrario cancellario.*
- Doctor Dominus Jacobus Maria Mori et Sacerdos, ...dicto Ferrario.*
- Doctor Ambrosius Concordi, die 6 decembris 1715, Petro Amadei.*
- (Continua l'elenco fino al 1773, con la sola data di ammissione al Collegio e il nome del notaio rogante).

- Magister Lucidus, filius quondam Salomonis de Portaleonibus, 30 octobris 1598 in Dominio Mantuano, Francisco Susano notario.*
- Magister David Portaleonus, 15 decembris 1599 ad medendum in Civitate et Dominio tam Mantuae quam Montisferrati.*
- Magister Samuelus Bonaminus, die 20 novembris 1637 in Civitate Mantuae ac eius Territorio quo ad hebreos tantum, Solcio Notario et Cancelario.*
- Magister Gulielmus Portaleonus fuit admissus ad medendum in Mantuae Civitate eiusque Ducatu, Solcio Notario die 19 decembris 1639.*
- Magister Joseph Benedictus Cases hebreus, admissus ad medendum in Civitate Mantuae eiusque Ducatu. Ferrario notario et cancellario die 17 Januarij 1676.*
- Magister Joseph Cases exhibuit, prima septembris 1768 privilegium Laureae assumptae ab Universitate Patavina 9 Junij 1765.*
- Magister Lazarus Salomon Italia exhibuit eius Privilegium laureae assumptae 19 Junij 1765 ab Universitate Patavina, quae exhibitio secuta fuit prima septembris 1778.*

DOCUMENTO N. 5

Rubrica n. 4 e 12
Pro Collegio

Die Jovis 3 Januarij 1585, hora vigesima prima et ultra; in loco solito, in pallatio Juris, etc.

*Magnificus et Ex. Dom. Paulus Caracius
Magnificus et Ex. Dom. Fabius Cremaschus
Magnificus et Ex. Dom. Franciscus Bonoldus
Magnificus et Ex. Dom. Antonius Provenzalus
Magnificus et Ex. Dom. Joannes Gazinus
Magnificus et Ex. Dom. Paulus Magnus
Magnificus et Ex. Dom. Alphonsus Bonamicus
Magnificus et Ex. Dom. Caesar Tridapaleus
Magnificus et Ex. Dom. Alexander de Monteflorido
Magnificus et Ex. Dom. Christoforus Falchonus
Magnificus et Ex. Dom. Hercules Lughegnanus, et
Magnificus et Ex. Dom. Joannes Pomponatius*

Vicarius propter absentiam Magnifici et Excellentissimi Domini Joannis Petri Gorni, ob servitia Serenissimi Domini Nostri, etc.

Et suprascripti omnes sic ut supra congregati juraverunt secundum formam statutorum in manibus magnifici et excellentissimi Domini Pauli Caracii Vicarij noviter electi, et hoc stante absentia magnifici et excellentissimi Domini Joannis Petri de Gorno, absentis a Dominio Mantuano pro interesse Serenissimi Domini Nostri etc.

Qui Dominus Caracius antea juraverat in manibus Dominorum de Cremaschis et de Bonoldis, senioribus, iuxta ordinem, et ita, etcetera.

Pro visitandis Aromatariis.

Pro senioribus:

Magnificus Dominus Magnus

Magnificus Dominus Bonamicus

Pro junioribus:

Magnificus Dominus Lughegnanus

Magnificus Dominus Pomponatius

Pro Aromatariis:

Dominus Paulus Rinaldis

DOCUMENTO N. 6

Rubrica n. 4 e 16

Pro Collegio Medicorum Mantuae.

Deputatio Aparitoris seu Bidelli.

Die Veneris undecimo mensis Aprillis 1586, de sero, in appotheca Aromatariae Pinearum, in contrata Aquilae, praesentibus Domino Christoforo de Martinellis, aromatario, et magnifico Domino Sylvio Falchono, mantuano, testibus, etc.

Ibique Illustrissimus Dominus Joannes Petrus Gornus, Artis et medicinae doctor ac Prior Collegij Illustrissimorum, magniforum et Excellentissimorum Artis et medicinae doctorum Civitatis Mantuae, volens providere de aparitore dicti Collegij, stante cassatione sine licentia data per ipsum ut asseruit nostro Augustino de Martellis alias aparitori ut supra, omni melius modo et ellegit et deputavit in aparitorem seu bidellum dicti Collegij Magrum Julium fama sutorem Mantuae ibi praesentem. Qui noster Julius, delato sibi juramento per Prefatum Illustrissimum Dominum Priorem, tactis scripturis, ad Sancta Dei Evangelia juravit iuxta scriptum et continentia Statutorum dicti Collegij.

Certificatum per me notarium.

Ego Attilius Malegnanus notarius et Cancellarius a prefatis rogatus, scripsi.

1573

Die Luned. 2. Junij 1573. hora in -
 a punto dando d. Gabrieli
 bruesco

Mag. Inff. Inff.

Capitulum
 de scholabus
 que n. alios
 bonatus
 Aquanigra
 Hornus
 Pridegaleur
 Caratius
 non
 Compositum
 Inuicia
 Weyrus.

Capitulum
 de Canonibus
 ipse Canon

Die Mart. 2. Junij 1573.
 a punto recitando
 Mag. Inff. Inff. uenerunt et

Capitulum
 de Canonibus
 Compositum
 Inuicia
 Aquanigra
 Caratius
 non
 Compositum
 Weyrus
 Valerius
 Hornus
 Pridegaleur
 de scholabus
 Hornus
 bonatus

huius die q.
 Equi uas in al. 1. Prior
 et 1. q. 1. p. uelut. y. a. 1.
 a. qui conuicti - y. 1.
 al. in bello y. 0-5
 p. p. q. 1. p. 1. inid y. 5-10
 al. in bello y. 0-5
 al. in bello y. 1-1

Figura N. 3

Documento del 2 giugno 1573 - Verbale d'esame (documento n. 7 dell'appendice).
 (Archivio di Stato di Mantova - Fondo della Magistratura Sanitaria Antica,
 busta n. 1).

DOCUMENTO N. 9

Rubrica n. 31

Noi Francesco Bonoldo delle Arti et medicina dottore, Priore dell'Illustrissimo Collegio delli Eccellenti Signori medici di Mantova, Col tenor delle presenti Nostre concediamo licenza et ampla libertà a

Bartholomeo Venzer da Sansonia

di poter vender per la Città et dominio di Mantova la Radice Angelica la quale è stata approvata da Noi per bona.

In fede di che la presente affermata di mia propria mano et anco sottoscritta dal nostro infrascritto notaro et col sugillo (sic) del sudetto Collegio sugellata.

Data in Mantova nella casa della nostra habitatione il 2 agosto 1577.

Francesco Bonoldo

Attilio Malegnani, notaro

Loco del sugillo.

Rubrica n. 32

Molto Magnifico et Honorandissimo Signor Podestà (di Viadana)

Per non mancare di mandar ad esecuzione gli espressi comandamenti dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Duca nostro che si contengono ne' novi Statuti di Sua Eccellenza, datti al Collegio nostro di Medici, pregiamo Vostra Signoria come quella ch'ha il carico et autorità di far essequire la mente di Sua Eccellenza, che voglia far intendere alli speciali infrascritti che fanno medicinali, che vengino a Mantova nanti a Noi a giurar di osservare gli novi Statuti predetti overo Vostra Signoria, per l'autorità che Sua Eccellenza gli da, anzi l'aggrava, per comodità loro in dargli tal giuramento et farne far rogito al suo notaio, gli faccia giurare et il giuramento ha da essere ch'essi speciali a tutto suo potere et con diligenza faranno l'essercitio della speciarìa et serviranno questi novi Statuti di Sua Eccellenza et che essi speciali conponnerano le medicine et qual si voglia altro medicamento secondo l'ordine o ricetta di medici et non per altro modo et ancho che essi padroni delle speciarie faranno gli medicamenti over sarannovi assistenti insegnando al gargione il modo di far tali medicamenti salvo s'el gargione fosse stato esaminato et ammesso dal Priore d'esso Collegio; in tal caso possi il gargione conponere gli medicamenti senza la presenza del padrone; et fatto tal giuramento essi speciali, alle loro spese, ne manderanno il rogito in publica et autentica forma, et tutto ciò intendemo sii ad essi speciali intimato et notificato et non essequendo quanto di sopra, cadino et siino caduti nella pena de dieci scudi per cadauno et anco della privatione del suo essercitio; quali danari saranno applicati alla Massarola di Sua Eccellenza offerendoci Noi ancora per Lei pronti in fare tale et maggior cosa, et fra tanto si conservi.

Mantova, il penultimo di ottobre 1569

Gli nomi delli speciali sopra nominati:

*Messer Christophoro et Nicolò fratelli di Vertova,
Messer Alessio di Ricordati et Messer Marcho di Pervidini, cogniati,
Messer Ambrogio Padernotto overo de' Verdi,
Messer Bonvicino de' Bonvicini et
Messer Antonio de' Bernaschi over de Verdi, tutti speciali in Viadana.*

Di Vostra Signoria come fratello,

(senza firma)

Omnibus nostram hanc tabellam inspecturis et lecturis pateat ac clarum sit uti Nos Antonius Provenzalus, artium et medicinae Doctor almique Collegii Magnificorum et Excellentissimorum artis et medicinae Doctorum Civitatis Mantuae Prior, cum interventu, consilio et concessu Magnificorum et medicinae Doctorum Domini Thimothei Ursini Bartholdi, Equitis et Comititis, et Domini Camilli Tiriacaе, ex praedicti Collegii senioribus electorum et assumptorum, factis prius diligenti interrogatione et examine Domino Carolo, filio domini Johannis Baptistae Persiae Biserii, cum interventu etiam Domini Francisci Anselmini, aromatarii, iuxta seriem Statutorum dicto Collegio ultimo loco concessorum, admissimus et approbavimus approbatumque et admissum esse diximus et declaravimus habilem, idoneum et sufficientem eundem Dominum Carolum ad aperiendum seu ut aperire apertamque habere et tenere in Civitate praedicta eiusque Ducatu et districtu possit et valeat aromatariae apothecam huiusmodique aromatariae artem libere et impune facere et exercere in omnibus et per omnia prout alii aromatarii, per antea, libere admissi et approbati facere et exercere possunt et valent.

In quorum fidem et robur praesentes nostras fieri dictique Collegii sigilli impressione muniri iussimus.

Datum Mantuae Die... Aprilis MDLXXI

Petrus Lucas Gornus notarius et praefati Collegii Cancellarius subscripsit.

INDICE

I N D I C E

Prefazione	pag. 7
Medicorum collegium: Approbatio ordinum et statutorum	pag. 11
Traduzione e commento	pag. 43
Appendice di documenti	pag. 99

DIRETTORE RESPONSABILE: prof. Eros Benedini, *presidente dell'Accademia Virgiliana.*

Reg. Trib. di Mantova n. 119 del 29 agosto 1966

